Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 13 luglio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente per il versamento delle quote integrative a saldo dei canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale stabiliti per il corrente anno con decreto ministeriale 19 gennaio 1982 (G. U. n. 20 del 21 gennaio 1982).

Si avverte che gli abbonamenti che non risulteranno saldati alla data del 30 settembre p.v. saranno interrotti senza ulteriore preavviso.

SOMMARIO

REGIONI

Regione Piemonte

Regione Lombardia

Regione Emilia-Romagna

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° luglio 1982, n. 426.

Norme sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dal 1° marzo 1981 la tabella degli stipendi allegata alla legge 22 dicembre 1980, n. 885, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

L'attribuzione delle nuove posizioni stipendiali va fatta con riferimento alla classe di stipendio in godimento con conservazione dell'anzianità maturata nella classe stessa ai fini dei successivi aumenti.

Resta fermo l'eventuale assegno personale pensionabile previsto dall'articolo 15, terzo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, terzo e quarto comma, e all'articolo 2 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 885.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente articolo hanno effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o a disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

Art. 2.

All'attuazione delle intese già intervenute con le organizzazioni sindacali di categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per la revisione, per gli anni 1982 e 1983, delle tabelle di stipendi del personale ferroviario, escluso il personale della carriera dirigenziale, si provvederà a norma dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, fermo restando che il miglioramento economico medio lordo *pro capite* non potrà superare le 650.000 lire annue per il 1982 rispetto al 1981 e le 600.000 lire annue per il 1983 rispetto al 1982.

Le nuove misure dei miglioramenti retributivi relativi agli anni 1982 e 1983 possono essere assoggettate a revisione qualora nella contrattazione del Governo con le organizzazioni sindacali vengano definiti limiti e criteri diversi da quelli posti alla base delle intese di cui al primo comma.

Art. 3.

Ai soli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita e del trattamento di quiescenza spettanti, le disposizioni di cui al precedente articolo 1 si applicano anche al personale in attività di servizio al 31 dicembre 1980 e che sia cessato dal servizio dopo tale data e fino a tutto il 28 febbraio 1981 compreso.

Le pensioni determinate ai sensi del precedente comma sono attribuite dalla data del collocamento in quiescenza o, in caso di morte del dipendente in attività di servizio, dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

Art. 4.

Con effetto dal 1° gennaio 1981, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e presso altre Amministrazioni dello Stato, fino al 31 dicembre 1980, è valutato in ragione dei seguenti importi annui per ogni mese, o frazione di mese superiore ai 15 giorni:

seconda e terza categoria	L. 4.905
quarta categoria	» 4.971
quinta categoria	» 5.039
sesta categoria	» 5.130
settima categoria	» 5.255

Il beneficio economico come sopra determinato costituisce elemento distinto della retribuzione ed ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o a disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

L'attribuzione degli importi, di cui al primo comma del presente articolo, viene effettuata d'ufficio per il personale nei cui confronti è stato applicato l'articolo 15, primo e secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i dipendenti immessi in servizio dopo il 1° ottobre 1978, l'attribuzione dei citati importi per i servizi di ruolo e non di ruolo resi presso altre Amministrazioni dello Stato e per quelli non di ruolo resi presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di 120 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione ove quest'ultima non sia già acquisita agli atti dell'Azienda.

Il beneficio di cui al presente articolo si applica anche al personale in attività di servizio al 31 dicembre 1980 e cessato dal servizio con decorrenza 1° gennaio 1981.

Agli effetti dell'applicazione del primo comma del presente articolo è valutabile anche il servizio prestato dal personale di cui alla legge 22 dicembre 1960, numero 1600, alle dipendenze dell'ex Governo militare alleato anteriormente al 26 ottobre 1954. L'attribuzione è subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di 120 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione ove quest'ultima non sia già acquisita agli atti della Azienda.

Art. 5.

In sede di emanazione del decreto ministeriale di cui al penultimo comma dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1981, n. 564, sarà disciplinata la possibilità di in-

cludere nelle commissioni che procedono agli accertamenti professionali per i passaggi di categoria ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del protocollo di intesa con l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

Art. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro il 31 dicembre 1982, su proposta del Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato, si provvederà alla raccolta in testo unico delle disposizioni in vigore concernenti lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, apportando alle stesse, ove occorra, le modifiche ed integrazioni necessarie al loro coordinamento ed adeguamento, in relazione anche all'esigenza di rivedere il numero e la classificazione delle categorie del personale nel rispetto del limite del contingente delle dotazioni di organico e di oltre organico globalmente fissato dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive integrazioni e modificazioni, nonché del limite globale delle disponibilità di spesa previste per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in complessive lire 371 miliardi — di cui lire 124 miliardi per le nuove tabelle di stipendio e lire 247 miliardi per il computo delle anzianità di servizio — e, per l'anno 1982, in complessive lire 624 miliardi — di cui lire 152 miliardi per le nuove tabelle di stipendio, lire 257 miliardi per il computo delle anzianità di servizio e lire 215 miliardi per la riparametrazione degli stipendi — si farà fronte, quanto a lire 124 miliardi, con le economie realizzate nel 1982 nei residui passivi accertati nel 1981 sui capitoli concernenti le spese di personale dello stato di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, quanto a lire 86 miliardi, con parziale utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 101 del predetto stato di previsione per l'anno 1982 e, quanto a lire 785 miliardi, mediante corrispondente sovvenzione del Tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

All'onere relativo alla suddetta sovvenzione si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 6856 (voce « Interventi in materia di sgravi contributivi ») e n. 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 in ragione, rispettivamente di lire 300 miliardi e di lire 485 miliardi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — BALZAMO — ADREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

TABELLA

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Anni di permanenza	—	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	4ª categoria	5ª categoria	6ª categoria	7ª categoria
Iniziale	2.244.000	2.739.000	3.149.850	3.450.150	4.012.650	4.680.480	5.627.400	7.318.800
2 . .	2.423.520	2.958.120	3.401.838	3.726.162	4.333.662	5.054.918	6.077.592	7.904.304
2 . . .	2.603.040	3.177.240	3.653.826	4.002.174	4.654.674	5.429.356	6.527.784	8.489.808
2 . . .	2.782.560	3.396.360	3.905.814	4.278.186	4.975.686	5.803.794	6.977.976	9.075.312
2 . . .	2.962.080	3.615.480	4.157.802	4.554.198	5.296.698	6.178.232	7.428.168	9.660.816
2 . .	3.141.600	3.834.600	4.409.790	4.830.210	5.617.710	6.552.670	7.878.360	10.246.320
2	3.321.120	4.053.720	4.661.778	5.106.222	5.938.722	6.927.108	8.328.552	10.831.824
2 . . .	3.500.640	4.272.840	4.913.766	5.382.234	6.259.734	7.301.546	8.778.744	11.417.328
2	3.680.160	4.491.960	5.165.754	5.658.246	6.580.746	7.675.984	9.228.936	12.002.832
2 . . .	3.772.164	4.604.259	5.294.897	5.799.702	6.745.264	7.867.883	9.459.659	12.302.902
2	3.864.168	4.716.558	5.424.040	5.941.158	6.909.782	8.059.782	9.690.382	12.602.972
2 . . .	3.956.172	4.828.857	5.553.183	6.082.614	7.074.300	8.251.681	9.921.105	12.903.042
2	4.048.176	4.941.156	5.682.326	6.224.070	7.238.818	8.443.580	10.151.828	13.203.112
2 . .	4.140.180	5.053.455	5.811.469	6.365.526	7.403.336	8.635.479	10.382.551	13.503.182
2	4.232.184	5.165.754	5.940.612	6.506.982	7.567.854	8.827.378	10.613.274	13.803.252
2 . . .	4.324.188	5.278.053	6.069.755	6.648.438	7.732.372	9.019.277	10.843.997	14.103.322

LEGGE 5 luglio 1982, n. **427.**

Modifiche alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quinto comma dell'articolo 24 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui agli articoli 20, 21 e 33 della presente legge, sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio ».

Art. 2.

L'articolo 34, n. 4), della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« 4) il trattamento previdenziale, assicurativo ed assistenziale, almeno per i casi di malattia, infortunio, morte, nonché invalidità, vecchiaia e superstiti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Tale trattamento deve prevedere l'assicurazione per le malattie — limitatamente alle prestazioni sanitarie — e la stipulazione di un contratto assicurativo per la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni di integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio; nonché una indennità per il caso di morte durante il servizio o per cause di servizio da corrispondere agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge o, in mancanza di essi, ad altra persona designata dal volontario ».

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano a tutto il personale che sia stato inviato all'estero in base agli articoli 20, 21 e 33 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, anche se già rientrato in Italia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — ANDREATTA — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO-LEGGE 10 luglio 1982, n. **428.**

Misure urgenti per assicurare l'impiego di aeromobili militari nell'azione di prevenzione e di spegnimento degli incendi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al potenziamento delle capacità operative dei servizi di protezione civile nell'azione di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dello interno, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel settimo comma dello articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, così come modificato dalla legge di conversione 29 aprile 1982, n. 187, si applicano anche ai contratti ed alle altre spese in economia da effettuarsi in relazione alle esigenze connesse all'attività di concorso esplicate dalle Forze armate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi sul territorio nazionale.

Le stesse disposizioni si applicano anche ai contratti ed alle spese in economia da effettuarsi in ordine alle attività di protezione civile svolte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale vi provvede con le modalità e i criteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

Art. 2.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla attuazione del presente decreto è costituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri il « Fondo per la protezione civile ».

Il Fondo è alimentato quanto a lire 20.000 milioni mediante corrispondente riduzione del cap. 4071 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1982 e, quanto a lire 20.000 milioni, mediante assegnazione a carico del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

I contratti e le spese autorizzate sono soggette al controllo successivo della Corte dei conti. A tal fine entro il mese di ottobre di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti.

Nella prima attuazione del presente decreto il rendiconto della gestione è presentato entro il 31 dicembre 1982.

Le disponibilità del Fondo affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilità dello Stato e dell'articolo 1223, lettera *b*), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per la protezione civile o di uno o più suoi delegati.

Il Ministro per la protezione civile, nei casi di necessità ed urgenza, concorda con le amministrazioni statali competenti in ragione delle loro funzioni istituzionali le rispettive modalità di intervento e trasferisce dal Fondo di cui al primo comma del presente articolo sui singoli stati di previsione delle spese le risorse occorrenti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — LAGORIO — ZAMBERLETTI — ROGNONI — BARTOLOMEI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1982
Atti di Governo, registro n. 40, *foglio n.* 24

DECRETO-LEGGE 10 luglio 1982, n. **429**.

Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, e conseguentemente di prevedere disposizioni per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e la programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Titolo I

NORME PER LA REPRESSIONE DELLA EVASIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO

Art. 1.

Chi omette di presentare una delle dichiarazioni che è obbligato a presentare ai fini delle imposte sui redditi o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire cinque milioni se l'ammontare dei redditi fondiari, corrispettivi, ricavi, compensi o altri proventi non dichiarati è superiore a venticinque milioni di lire; se l'ammontare predetto è superiore a cento milioni di lire si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da 10 a 20 milioni di lire. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

E' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chiunque:

1) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi o annota i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture del relativo periodo di imposta è superiore a venticinque milioni di lire e al due per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata, al netto di quelli imputati ai redditi di immobili e di capitale di cui al successivo n. 3), o, comunque, è superiore a duecento milioni di lire;

2) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette la fatturazione o l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero indica nelle fatture o nelle annotazioni i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati nelle scritture contabili del relativo periodo di imposta è superiore a venticinque milioni di lire e al due per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, è superiore a duecento milioni di lire;

3) nella dichiarazione annuale indica redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non era obbligato ad annotazioni in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre venticinque milioni di lire. Per i terreni ed i fabbricati si considera effettivo il reddito determinato ai fini delle imposte sui redditi. Si tiene conto dei redditi fondiari o di capitale anche se concorrono a formare il reddito di impresa, purché non derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi.

Nei casi previsti nel numero 3) del comma precedente si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni se l'ammontare dei dati omessi è superiore a duecento milioni di lire. Tuttavia non è punibile chi, entro novanta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, porta specificamente a conoscenza degli uffici competenti i redditi non indicati nella dichiarazione infedele, sempreché la violazione non sia stata constatata e non siano iniziate ispezioni o verifiche.

Nei casi previsti nei numeri 1) e 2) del secondo comma, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati è superiore a trecento milioni di lire e allo 0,50 per cento dell'ammontare complessivo risul-

tante dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, è superiore a 750 milioni di lire, si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni sempreché le annotazioni non siano state effettuate né nel libro giornale né nei registri prescritti ai fini della imposta sul valore aggiunto e i dati delle operazioni non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge. Non è punibile chi specificamente indica nella relativa dichiarazione i corrispettivi non fatturati o non annotati, a condizione che ne sia stata effettuata apposita annotazione nelle scritture contabili, che la violazione non sia stata constatata e che non siano iniziate ispezioni o verifiche. Non si tiene conto delle operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte e non si considerano omesse le annotazioni che risultano effettuate, in violazione dei criteri di cui al primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nelle scritture contabili obbligatorie del periodo di imposta precedente o successivo a quello di competenza, quando derivano dall'adozione di metodi costanti di impostazione contabile e si sia tenuto conto dei relativi corrispettivi nella dichiarazione del periodo in cui l'annotazione è stata eseguita.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chi non tiene o non conserva, in conformità all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, taluna delle scritture contabili obbligatorie indicate ai punti *a*) e *b*) dell'articolo 14 del medesimo decreto.

Art. 2.

E' punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire sei milioni:

1) chiunque, essendovi obbligato, omette di presentare la dichiarazione annuale di sostituto di imposta se l'ammontare delle somme pagate e non dichiarate è superiore a lire venticinque milioni;

2) chiunque nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica le ritenute operate in misura inferiore a quella dovuta, se l'ammontare delle ritenute non operate sulle somme pagate è superiore globalmente a dieci miloni di lire e, con riferimento al singolo percipiente, al cinque per cento delle ritenute operate. Nei casi in cui nella dichiarazione non dovevano essere indicati i percipienti, la pena si applica se l'ammontare delle ritenute non operate è superiore all'uno per mille dell'ammontare delle ritenute dichiarate;

3) chiunque nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica gli ammontari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in misura inferiore di oltre un milione di lire a quella risultante dalle annotazioni nelle scritture contabili.

Chiunque non versa all'erario le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle somme pagate è punito con la reclusione da due mesi a tre anni e con la multa da un quarto alla metà della somma non versata.

Art. 3.

E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni:

a) chiunque, in mancanza delle prescritte autorizzazioni, stampa o fornisce stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali;

b) chiunque acquista, detiene o utilizza gli stampati di cui alla lettera *a*) forniti da tipografie o rivenditori non autorizzati o privi della prescritta numerazione.

E' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni chi stampa, fornisce, acquista o detiene stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni.

Art. 4.

E' punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire dieci milioni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi:

1) allega alla dichiarazione annuale dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto di imposta o esibisce agli uffici finanziari o agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria o, comunque, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati;

2) distrugge od occulta in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari o dei redditi;

3) rilascia o utilizza documenti, non aventi natura contabile, contenenti false indicazioni, di cui sia prevista l'allegazione alla dichiarazione annuale dei redditi;

4) negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale o nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica fraudolentemente nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

5) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti ovvero recanti l'indicazione di nomi diversi da quelli veri o dei corrispettivi o della imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale;

6) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggette a ritenute alla fonte a titolo di acconto indica somme, al lordo delle ritenute, diverse da quelle effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi;

7) essendo titolare di redditi di lavoro autonomo o di impresa, redige le scritture contabili obbligatorie, la dichiarazione annuale dei redditi ovvero il bilancio o rendiconto ad essa allegato occultando componenti positivi del reddito o esponendo componenti negativi fittizi, tali da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione.

Se i fatti previsti nei numeri 1), 3), 4), 5) e 6) sono di lieve entità si applica la pena della multa fino a lire cinque milioni.

Art. 5.

Presso l'intendenza di finanza della provincia in cui hanno sede gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli

affari è costituito l'ufficio per i reati tributari, composto dall'intendente di finanza, che lo presiede, e dai due ispettori compartimentali.

Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza riferiscono anche all'ufficio per i reati tributari del luogo dove il reato è stato accertato, le violazioni all'articolo 4, numeri 2), 3), 6) e 7), del presente decreto; detto ufficio trasmette all'autorità giudiziaria una relazione contenente la propria valutazione dei fatti.

Art. 6.

La condanna per uno dei delitti previsti nel presente decreto importa:

1) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissioni tributarie;

2) l'interdizione dai pubblici uffici, di cui all'articolo 28 del codice penale e dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni;

3) l'interdizione dagli uffici direttivi presso società ed altri enti con personalità giuridica per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Sono considerati uffici direttivi quelli di amministratore, direttore generale, sindaco o componente di organi di controllo e liquidatore;

4) l'incapacità di stipulare contratti di appalto o fornitura con pubbliche amministrazioni per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre;

5) la sospensione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a sei della patente per la guida di autoveicoli e dell'abilitazione per il comando e la condotta di navi da diporto e aereomobili da turismo, salvo che la patente o l'abilitazione sia necessaria per l'esercizio dell'attività professionale del soggetto;

6) la pubblicazione della sentenza a norma dello articolo 36 del codice penale.

Art. 7.

La condanna per una delle contravvenzioni previste nel presente decreto importa l'interdizione per tre anni dall'ufficio di componente delle commissioni tributarie e la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.

La condanna all'arresto importa inoltre la sospensione dall'esercizio delle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a un anno; l'applicazione per la stessa durata della pena accessoria di cui al n. 4) dell'articolo precedente e l'applicazione della pena accessoria di cui al n. 5) dello stesso articolo per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre.

Art. 8.

L'errore sulle norme che disciplinano le imposte sui redditi e sul valore aggiunto esclude la punibilità quando ha cagionato un errore sui fatti che costituiscono reato a norma del presente decreto.

Art. 9.

Per i reati previsti nel presente decreto, la prescrizione incomincia a decorrere dal giorno in cui scade il termine per l'accertamento delle imposte sui redditi concernente il periodo di imposta in relazione al quale i reati sono stati commessi.

La prescrizione tuttavia incomincia a decorrere dal giorno in cui avviene la notifica dell'avviso di accertamento o dal momento in cui la notizia del reato è pervenuta all'autorità giudiziaria, qualora tali fatti siano anteriori al termine indicato nel comma precedente.

Art. 10.

L'applicazione delle pene previste nel presente decreto non esclude l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Art. 11.

La cognizione dei reati previsti nel presente decreto appartiene al tribunale.

La competenza per territorio è determinata dal luogo dell'accertamento del reato.

Art. 12.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 3 del codice di procedura penale il processo tributario non può essere sospeso; tuttavia la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio relativa a reati previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto ha autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerne i fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale.

In base ai fatti di cui al comma precedente gli uffici delle imposte sui redditi e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, se non è scaduto il termine per l'accertamento, possono procedere ad accertamenti ed integrare, modificare o revocare gli accertamenti già notificati nonché irrogare o revocare le pene pecuniarie previste per i fatti stessi dalle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Art. 13.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 1, l'ultimo comma dell'articolo 21 e l'articolo 23 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'articolo 50 e l'ultimo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 56 e i primi tre commi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il terzo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e ogni altra disposizione incompatibile con il presente titolo.

Le disposizioni dell'articolo 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, non si applicano in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi.

Titolo II

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DELLE PENDENZE TRIBUTARIE

Capo I

Imposte sui redditi

Art. 14.

Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonché delle

relative addizionali, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i contribuenti, sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle già presentate ancorché con ritardo superiore a un mese. Per periodo d'imposta si intende l'anno solare o il diverso periodo di tempo in relazione al quale è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.

Gli interessati, entro il mese di novembre 1982, devono spedire per raccomandata le dichiarazioni integrative, relativamente alle imposte e ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista nel primo comma. Nei casi di fusione le dichiarazioni integrative per le società fuse o incorporate devono essere presentate dalla società risultante dalla fusione o incorporazione.

Le dichiarazioni integrative, a pena di nullità, devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Si applicano le disposizioni dell'articolo 8 e quelle del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 15.

La dichiarazione integrativa deve essere presentata, distintamente per ciascun periodo d'imposta per il quale il contribuente si avvale della facoltà prevista nell'articolo 14, all'ufficio delle imposte dirette o al centro di servizio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione della dichiarazione.

Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare l'importo dell'imponibile, del maggior imponibile, della imposta, della maggiore imposta, della perdita, della minore perdita nonché altri dati ed elementi in conformità del modello di cui al terzo comma del precedente articolo.

Relativamente alle dichiarazioni presentate dai coniugi cumulativamente per gli anni 1974 e 1975 e congiuntamente per gli anni 1976 e successivi, le dichiarazioni integrative devono essere presentate separatamente da ciascun coniuge con l'indicazione degli elementi indicati nel comma precedente a lui riferibili. La dichiarazione integrativa presentata da uno solo dei coniugi non ha effetto nei confronti dell'altro.

I soggetti ai quali sono imputati pro quota i redditi delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle imprese familiari e delle aziende gestite in comunione tra coniugi possono presentare le dichiarazioni integrative indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione integrativa da parte della società o associazione, del titolare della impresa familiare o dell'altro coniuge. La dichiarazione esplica efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante, il quale è tenuto a darne notizia mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 ottobre 1982, ai soci, associati, collaboratori familiari ovvero al coniuge.

La determinazione dell'imponibile e il calcolo delle imposte dovute devono essere effettuati in conformità alle disposizioni relative a ciascun periodo di imposta con i criteri e le modalità stabiliti nel modello di cui al terzo comma dell'articolo precedente. Relativamente all'imposta locale sui redditi il calcolo deve essere effettuato applicando l'aliquota unica del quindici per cento. Sul maggior gettito di tale imposta per gli anni 1974, 1975 e 1976 è attribuita alle regioni a statuto ordinario una compartecipazione pari alla aliquota del 13,60 per cento; la stessa compartecipazione spetta alla regione Sicilia, ferme restando le disposizioni relative agli anni successivi. I soggetti che esercitano l'attività di allevamento del bestiame possono optare per la determinazione del relativo reddito in base ai criteri di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 settembre 1978, e successive modificazioni.

Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica previste nel primo comma dell'articolo 16 e nell'articolo 19, le società di capitali e gli enti equiparati, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonché le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi di impresa posseduti, possono specificare nelle dichiarazioni integrative o in appositi allegati i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse.

Con riguardo agli imponibili, ai maggiori imponibili e alle minori perdite indicati nelle dichiarazioni integrative non si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 16.

Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca un imponibile non inferiore a quello determinato riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al quaranta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello dichiarato dal contribuente e di un ulteriore importo pari al venticinque per cento dell'imponibile dichiarato. Nei casi di omessa dichiarazione la controversia si estingue se la imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non è inferiore a quella determinata riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al trenta per cento.

Le disposizioni del comma precedente non danno in nessun caso diritto alla riduzione dell'imposta ad un ammontare inferiore al venti per cento di quella corrispondente all'imponibile accertato dall'ufficio o della differenza tra il predetto imponibile e quello dichiarato.

Art. 17.

Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, la controversia, se non risulta estinta ai sensi del precedente articolo, prosegue limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa.

Art. 18.

Per i periodi d'imposta per il quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 14 gli uffici, nell'ambito dei programmi annuali di accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica è ammesso, per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, a condizione che il maggior importo dei redditi imponibili accertabili, rispetto a quello risultante cumulativamente dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa, superi l'ammontare risultante dalla somma del dieci per cento del reddito imponibile originariamente dichiarato e della metà di quello aggiunto in sede di integrazione. Se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa supera di almeno il dieci per cento quella corrispondente alla dichiarazione originaria, la maggiore imposta dovuta a seguito dell'accertamento è comunque limitata all'eccedenza rispetto all'imposta corrispondente alla somma degli imponibili dichiarati aumentata della relativa franchigia. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 19.

Per ciascuno dei periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente al primo gennaio 1982, il contribuente con la dichiarazione integrativa può richiedere, se non è stato notificato avviso di accertamento, che l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi siano definite per definizione automatica a norma dei seguenti commi.

La dichiarazione integrativa per definizione automatica deve contenere a pena di nullità la richiesta di definizione per tutti i periodi di imposta di cui al primo comma e per tutte le relative imposte sul reddito. Ciascuna imposta è determinata aumentando del trenta per cento l'imposta lorda e le addizionali quali risultano dalla dichiarazione originaria. Le detrazioni di imposta, le ritenute e i crediti di imposta non possono essere riconosciuti in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria.

Salvo quanto disposto nei commi seguenti, le persone fisiche sono ammesse ad avvalersi della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo di imposta sia riconosciuta nella dichiarazione integrativa una maggiore imposta per un importo di almeno 50.000 lire, elevato a lire 300.000 per i soggetti titolari di redditi di impresa, di lavoro autonomo e di capitale; per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per le società di persone e soggetti assimilati l'importo è elevato a L. 600.000, salvo che per gli enti non commerciali per i quali l'importo è stabilito in L. 250.000.

Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita, rilevante agli effetti degli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, la dichiarazione integrativa deve recare la diminuzione del trenta per cento della perdita dichiarata e deve recare l'impegno a versare un importo pari al dieci per cento della differenza tra la perdita originariamente dichiarata e quella ridotta ai sensi del presente comma. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in pareggio la dichiarazione deve recare l'impegno a versare un importo pari a L. 600.000 per ciascuno dei periodi stessi.

Per la definizione automatica dei periodi d'imposta per i quali le persone fisiche hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare L. 500.000 per ciascuno dei periodi stessi.

La definizione automatica non si applica ai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che hanno omesso di presentare anche una sola delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta di cui al primo comma, né agli altri soggetti allorché hanno omesso di presentare la dichiarazione relativa a tutti i periodi di imposta medesimi.

Non può essere definita per definizione automatica l'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata.

Ai fini del presente articolo non si considerano omesse le dichiarazioni presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se tardive oltre il mese.

Art. 20.

In acconto delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative ed entro il termine stabilito per la loro presentazione i contribuenti sono tenuti a corrispondere, mediante versamento diretto e con le modalità di cui al successivo articolo, somme pari al venti per cento dell'imponibile o del maggiore imponibile dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al quindici per cento dell'imponibile o del maggiore imponibile dichiarato ai fini della imposta locale sui redditi. Per la dichiarazione integrativa con richiesta di definizione automatica il versamento è commisurato al cinquanta per cento delle imposte o delle maggiori imposte risultanti dalla stessa.

Alla liquidazione definitiva delle imposte di cui al precedente comma e alle iscrizioni a ruolo provvedono, tenendo conto delle somme versate o iscritte a ruolo, gli uffici delle imposte ed i centri di servizio che hanno ricevuto le dichiarazioni integrative con le modalità di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolato con decorrenza dall'anno 1982.

Le maggiori somme dovute sono riscosse, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante iscrizione a ruolo con le scadenze e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze e gli eventuali rimborsi sono eseguiti ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto.

Sulle somme dovute e non versate ai sensi del primo e secondo comma si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 e la soprattassa del quaranta per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 21.

Gli acconti di cui al primo comma dell'articolo 20 sono riscossi mediante versamento diretto con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 602, da eseguirsi, mediante stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i versamenti diretti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da eseguirsi mediante delega alle aziende di credito, le caratteristiche e le modalità di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende delegate nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Alle dichiarazioni integrative devono essere allegate le quietanze e le attestazioni dei versamenti diretti di cui al primo comma.

Art. 22.

Le sanzioni amministrative per omissione, infedeltà o incompletezza delle dichiarazioni annuali dei redditi, compresa quella prevista nell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, non si applicano se la imposta resta definita per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative; in caso contrario si applicano le sanzioni per incompleta e infedele dichiarazione commisurate alla maggiore imposta definitivamente accertata. Non si applicano altresì le sanzioni amministrative per la tardività delle dichiarazioni e per le altre violazioni anche formali relative alle imposte sui redditi commesse dai contribuenti nei periodi di imposta per i quali sia stata presentata la dichiarazione integrativa.

Per le imposte dovute in applicazione delle disposizioni del presente capo non sono dovuti interessi e soprattasse.

Art. 23.

Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 30 settembre 1982 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a questa data.

Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima.

Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli già emessi la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.

Art. 24.

Le controversie relative alle imposte dirette abolite per effetto della riforma tributaria, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, su richiesta del contribuente, per un imponibile pari ai due terzi di quello accertato dall'ufficio.

Alla definizione delle controversie a norma del comma precedente conseguono l'estinzione del procedimento, l'abbuono delle maggiorazioni d'imposta e degli interessi e la non applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'omissione, l'incompletezza, la infedeltà e la tardività della dichiarazione, salvo il disposto del successivo sesto comma.

I contribuenti devono spedire per raccomandata ai competenti uffici delle imposte dirette, entro il mese di novembre 1982, apposita istanza recante, per ciascun periodo di imposta, l'indicazione della controversia o delle controversie delle quali si chiede la definizione e delle somme già versate a titolo di imposta, di maggiorazioni di imposta e di interessi.

L'ammontare delle imposte, delle maggiori imposte, delle sovrimposte e delle addizionali corrispondenti agli imponibili definiti al netto di quanto già iscritto a ruolo o versato, è riscosso mediante iscrizione a ruolo a norma dell'articolo 20.

Se le controversie di cui al primo comma riguardano la classificazione del reddito di ricchezza mobile nella categoria B o nella categoria C/1 l'imposta corrispondente all'imponibile definito è determinata in base alla media delle aliquote delle due categorie. Ogni altra controversia concernente la qualificazione o classificazione del reddito o l'aliquota applicabile si intende definita in conformità all'accertamento dell'ufficio.

Restano fermi, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli imponibili definiti, le maggiorazioni d'imposta, gli interessi e le soprattasse riscossi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo II

Imposte indirette

Art. 25.

Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la dichiarazione è scaduto entro il 5 marzo 1982, i contribuenti, sempreché non sia intervenuto accertamento divenuto definitivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi a presentare le dichiarazioni annuali omesse, indicando l'imposta dovuta, o a rettificare, indicando la maggiore imposta dovuta ovvero il minor credito spettante, le dichiarazioni presentate ancorché con ritardo superiore ad un mese. Per periodo di imposta si intende l'anno solare o il minor periodo di tempo, in caso di cessazione di attività, in relazione al quale è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.

Gli interessati, entro il mese di novembre 1982, devono spedire per raccomandata, relativamente ai periodi d'imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista nel primo comma, la dichiarazione integrativa. Nei casi di fusione, la dichiarazione integrativa deve essere presentata dal soggetto risultante dalla fusione o incorporazione.

Le dichiarazioni integrative, a pena di nullità, devono essere redatte in conformità ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Si

applicano le disposizioni dell'articolo 37, primo e quarto comma, e dell'art. 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 26.

Per i periodi di imposta relativamente ai quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato notificato accertamento, la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non sia inferiore ad un ammontare costituito dal 60 per cento della maggiore imposta accertata dall'ufficio, diminuito del 25 per cento dell'imposta dovuta in base alla originaria dichiarazione, e, in ogni caso, al 20 per cento della maggiore imposta accertata. Nei casi di omessa dichiarazione la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione non sia inferiore al 70 per cento dell'imposta accertata dall'ufficio.

Qualora la dichiarazione integrativa di cui al precedente comma non comporti la estinzione della controversia, questa prosegue limitatamente alla differenza fra l'imposta accertata e quella risultante dalla dichiarazione integrativa.

Art. 27.

Qualora il contribuente si avvalga della facoltà di cui all'articolo 25, per i periodi di imposta, per i quali non sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, nell'ambito dei programmi annuali d'accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica è ammesso nei casi di dichiarazione a debito, per ciascun periodo di imposta, a condizione che il maggiore ammontare della imposta accertabile rispetto a quello risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa, superi l'ammontare risultante dalla somma del dieci per cento dell'imposta indicata nella originaria dichiarazione e della metà di quella risultante dalla dichiarazione integrativa; se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa supera di almeno il dieci per cento quella indicata nell'originaria dichiarazione, la maggiore imposta dovuta a seguito dell'accertamento è comunque limitata all'eccedenza rispetto agli importi cumulativamente dichiarati aumentati della relativa franchigia. Se trattasi di dichiarazione a credito, l'accertamento dell'ufficio è ammesso e la franchigia del cinquanta per cento opera limitatamente all'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 28.

L'imposta sul valore aggiunto può essere definita, su richiesta del contribuente, ove non sia stato notificato accertamento, a norma dei seguenti commi.

Per ciascuno dei periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente al 1° gennaio 1982 l'imposta è determinata aumentando del 20 per cento l'imposta dovuta in base alla dichiarazione originaria.

La dichiarazione integrativa deve contenere, a pena di nullità, la richiesta di definizione automatica per tutti i periodi d'imposta di cui al secondo comma per i quali sia stata presentata la relativa dichiarazione.

In deroga al precedente comma la definizione automatica non si applica per i periodi d'imposta per i quali siano state presentate dichiarazioni annuali a credito.

I contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo d'imposta sia riconosciuta nelle dichiarazioni integrative una maggiore imposta per un ammontare di almeno lire 200.000.

Ai fini del presente articolo non si considerano omesse le dichiarazioni presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se tardive oltre il mese.

Art. 29.

Le sanzioni amministrative previste dal titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle previste per le violazioni delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e della legge 10 maggio 1976, n. 249, nonchè gli interessi di mora non si applicano nei casi in cui l'imposta resti definita ai sensi dei precedenti articoli per l'ammontare indicato nella dichiarazione integrativa.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 26, secondo comma, e 27 le sanzioni e gli interessi di mora, di cui al precedente comma, non si applicano quando nella dichiarazione integrativa sia indicata rispettivamente una imposta non inferiore al 10 per cento di quella accertata ovvero di quella risultante dalla dichiarazione originaria. Tuttavia rimangono ferme le sanzioni e gli interessi di mora relativi alla dichiarazione e al versamento limitatamente alla differenza, nell'ipotesi dell'articolo 26, secondo comma, tra l'imposta accertata e quella risultante dalla dichiarazione integrativa e, nell'ipotesi di cui all'articolo 27, alla eccedenza dell'imposta accertata rispetto a quella cumulativamente dichiarata, aumentata della franchigia.

Art. 30.

La dichiarazione integrativa concernente l'imposta sul valore aggiunto, unica per tutti i periodi di imposta per i quali il contribuente si avvale della facoltà prevista negli articoli 25, 26, 27 e 28, deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione è l'attuale domicilio fiscale del contribuente.

Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare:

1) l'ufficio o gli uffici ai quali ha presentato o avrebbe dovuto presentare le dichiarazioni annuali relative ai detti periodi;

2) l'ammontare della maggiore imposta che riconosce dovuta, o della minore eccedenza detraibile, per ciascuno dei periodi d'imposta compresi nella dichiarazione integrativa;

3) l'ammontare dell'imposta che riconosce dovuta per ciascuno dei periodi di imposta, compresi nella dichiarazione integrativa, relativamente ai quali ha omesso di presentare la dichiarazione;

4) l'importo complessivo di cui ai precedenti numeri 2) e 3);

5) gli altri dati ed elementi richiesti nel modello.

L'ammontare di cui al numero 4) del comma precedente, se superiore a lire cinquecentomila, deve essere versato, senza applicazione di interessi, in tre rate quadrimestrali di uguale importo di cui la prima entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione integrativa; se non è superiore a lire cinquecentomila, in unica soluzione contestualmente alla dichiarazione.

I versamenti devono essere eseguiti a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalità stabilite e utilizzando apposito stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. In caso di mancato o insufficiente versamento, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto che ha ricevuto la dichiarazione integrativa procede alla riscossione delle somme non versate applicando gli interessi di mora in ragione del 18 per cento annuo e la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

I contribuenti che non abbiano mai presentato la dichiarazione annuale, prima di spedire la dichiarazione integrativa, devono presentare la dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'attribuzione del numero di partita.

Gli ammontari di cui ai numeri 2) e 3) del secondo comma e quelli dei versamenti eseguiti devono essere annotati a norma del primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione degli estremi della dichiarazione integrativa e delle attestazioni di versamento.

La registrazione su supporto magnetico dei dati risultanti dalle dichiarazioni integrative è affidata al consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica per la meccanizzazione dei ruoli. Per la stipula della relativa convenzione nonchè di quelle riguardanti la registrazione dei dati risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il Ministro delle finanze è autorizzato ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Art. 31.

Le controversie di valutazione relative all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e donazioni nonchè all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, su richiesta del contribuente, mediante il pagamento dell'imposta corrispondente alla metà del valore accertato o dell'incremento imponibile determinato dall'ufficio del registro senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte. In nessun caso il valore o l'incremento possono essere ridotti a cifra inferiore a quella dichiarata nell'atto o nella denuncia o risultante da pronuncia non più impugnabile dal contribuente.

Per gli atti registrati entro il 31 dicembre 1981 e per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la stessa data ai fini delle imposte indicate nel primo comma, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato notificato avviso di accertamento, il contribuente può chiedere che l'imposta sia liquidata sulla base del valore o dell'incremento imponibile dichiarato, aumentato del 20 per cento senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie.

Per le altre controversie pendenti e le altre violazioni commesse fino alla data del 31 dicembre 1981 relative alle imposte indicate nel primo comma e alle altre tasse e imposte indirette sugli affari, comprese quelle abolite per effetto della riforma tributaria ed esclusa l'imposta sul valore aggiunto, le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto al versamento del tributo dovuto ed all'adempimento delle formalità omesse.

Ai fini dei precedenti commi deve essere presentata o spedita per raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio del registro apposita domanda entro il 30 novembre 1982 con indicazione delle generalità e domicilio del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale. Per i tributi che devono essere liquidati direttamente dal contribuente la prova dell'avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda; per gli altri tributi le somme dovute debbono essere pagate all'ufficio competente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione ovvero dalla richiesta dell'ufficio notificata a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio indicato nella domanda stessa.

Per le imposte e le tasse dovute in applicazione del presente articolo non si applicano gli interessi di mora di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni.

Le controversie in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si estinguono per effetto del pagamento dei tributi dovuti, restando compensate le spese.

Capo III

Disposizioni comuni

Art. 32.

Le dichiarazioni integrative e le istanze di definizione, di cui al presente decreto, da redigersi in carta semplice, sono irrevocabili. Le definizioni intervenute sulla base di esse non possono essere modificate dagli uffici nè contestate dai contribuenti se non per errore materiale o per violazione delle norme degli articoli precedenti, salvo gli effetti sulle dichiarazioni stesse dell'applicazione dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento alle dichiarazioni originarie. Le imposte e le maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo definitivo.

I giudizi in corso e i termini di impugnativa pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi fino al 30 novembre 1982; successivamente a tale data i giudizi restano sospesi subordinatamente all'esibizione, da parte del contribuente, di copia anche fotostatica della dichiarazione integrativa e istanza presentate e della ricevuta o di altro documento dell'amministrazione postale comprovante la consegna all'ufficio postale della raccomandata di trasmissione. I giudizi sospesi si estinguono a seguito della comunicazione dell'intervenuta liquidazione definitiva.

In caso di dichiarazione integrativa senza definizione automatica la sospensione di cui al precedente comma opera limitatamente ai maggiori imponibili dichiarati.

I termini per l'accertamento scadenti tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 1983 sono prorogati al 31 dicembre 1984.

Art. 33.

Con le dichiarazioni integrative e con le istanze di definizione presentate secondo le disposizioni del presente titolo, il contribuente può chiedere di essere ammesso ad oblazione per i delitti e le contravvenzioni, ancorché puniti con pena detentiva, in materia di imposte sui redditi nonché di tasse ed imposte indirette sugli affari, riferibili alle pendenze ed alle situazioni concernenti i tributi indicati nello stesso titolo.

L'oblazione non è ammessa se la dichiarazione integrativa, che non comporta una definizione automatica, indica una maggiorazione dell'imponibile o una riduzione della perdita in misura inferiore al 30 per cento rispetto alla dichiarazione originaria. Nel caso di omissione della dichiarazione l'oblazione non è ammessa se la dichiarazione integrativa indica un imponibile inferiore a lire dieci milioni.

L'oblazione non è altresì ammessa se la dichiarazione integrativa, che non comporta una definizione automatica ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, indica una maggiorazione dell'imposta o una riduzione del credito in misura inferiore al 20 per cento rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero, nei casi di omessa dichiarazione, reca un impegno a versare una somma inferiore a lire un milione.

Copia della dichiarazione integrativa o dell'istanza di definizione, con la richiesta di oblazione, è trasmessa dall'ufficio all'intendente di finanza, competente per territorio, il quale determina la misura del pagamento in una somma pari al 10 per cento delle imposte dovute in base alla dichiarazione integrativa o all'istanza di definizione. In caso di riduzione della perdita la somma da pagare è pari al 10 per cento dell'imposta commisurata alla riduzione della perdita; se la dichiarazione originaria riguardava un periodo di imposta chiuso in pareggio la somma da pagare è pari al 10 per cento dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione integrativa.

Nei casi di dichiarazione a credito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la somma da pagare è pari al 10 per cento della differenza tra il credito risultante dalla dichiarazione originaria e l'ammontare del credito o dell'imposta indicato nella dichiarazione integrativa.

E' ammessa altresì l'oblazione per il reato di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riferibile alle situazioni previste nell'articolo 23 del presente decreto, a condizione che siano effettuati i versamenti di cui allo stesso articolo. A tal fine l'interessato entro il 30 novembre 1982 presenta all'ufficio domanda di oblazione con documentazione delle somme versate. L'oblazione comporta il pagamento di un importo pari al 10 per cento delle somme versate.

In ogni caso la somma da pagare a titolo di oblazione non può essere inferiore a lire duecentomila per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta.

Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste da apposito decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, nel termine, non inferiore a sessanta giorni, fissato dall'intendente di finanza.

L'oblazione estingue i reati indicati nel presente articolo nonché quelli derivanti dalla dichiarazione integrativa.

L'oblazione comporta anche l'estinzione dei reati connessi con quelli indicati nel primo comma, relativi alle stesse pendenze e situazioni, quando la dichiarazione integrativa influisce sulla prova di essi, ad eccezione dei reati previsti da leggi concernenti tributi diversi da quelli indicati nel presente titolo.

I procedimenti penali per i reati indicati nel presente articolo sono sospesi fino alla scadenza del termine prescritto per la presentazione della dichiarazione integrativa.

Scaduto il termine di cui al precedente comma il giudice interpella l'ufficio finanziario competente. Se questo accerta che è stata presentata domanda di oblazione, il procedimento resta sospeso fino alla comunicazione, da parte dell'intendente di finanza, dell'esito di tale domanda.

Art. 34.

Nello stato di previsione dell'entrata sono istituiti appositi capitoli cui affluiscono le riscossioni di cui al presente decreto-legge relative alle singole imposte.

Sugli stessi capitoli affluiscono le riscossioni degli interessi e delle soprattasse per omesso, insufficiente o ritardato versamento.

Art. 35.

Le disposizioni recate dal titolo I hanno effetto dal 1° gennaio 1983.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — DARIDA — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1982
Atti di Governo, registro n. 40, *foglio n.* 23

DECRETO-LEGGE 10 luglio 1982, n. **430**.

Disposizioni in materia di imposte di fabbricazione e di movimento dei prodotti petroliferi, di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto e relative sanzioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni in materia di imposte di fabbricazione e di movimentazione dei prodotti petroliferi, di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto e relative sanzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Con effetto dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi l'articolo 13 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e l'articolo 3 della legge 11 giugno 1959, n. 405, e i depositi gestiti in regime SIF sono assoggettati alla vigente disciplina prevista per i depositi di oli minerali liberi da tributi. L'ammontare del debito di imposta gravante sui prodotti giacenti a tale data, risultante da apposito inventario redatto entro i trenta giorni successivi dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione in contraddittorio con l'esercente il deposito, deve essere assolto entro sessanta giorni dalla medesima data.

Art. 2.

Nei depositi doganali possono essere custoditi i prodotti destinati all'esportazione ed i prodotti ad imposta assolta.

I prodotti ad imposta assolta possono essere custoditi nei depositi doganali a condizione che vengano contabilizzati e stoccati distintamente a seconda della posizione fiscale dei singoli prodotti e che venga attuato un sistema di controllo di tutta la movimentazione dei vari prodotti in diversa posizione fiscale.

I prodotti ad imposta assolta possono essere utilizzati, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, in tutte le operazioni di miscelazioni consentite presso i depositi doganali, indipedentemente dalla posizione fiscale dei vari componenti; l'imposta assolta in più rispetto al trattamento fiscale spettante al prodotto risultante dalla miscelazione, sulla base delle caratteristiche finali o in relazione alla destinazione del prodotto medesimo, viene rimborsata mediante riaccredito dell'ammontare della imposta.

Le materie prime, i prodotti semilavorati e quelli destinati a subire ulteriore lavorazione possono essere stoccati nei depositi doganali, prima di essere avviati all'impianto di lavorazione.

L'ammontare del debito d'imposta gravante sui prodotti giacenti nei depositi doganali alla data da cui ha effetto il presente articolo e non destinati all'esportazione, risultante da apposito inventario redatto dalla competente dogána in contraddittorio con l'esercente il deposito doganale, deve essere pagato entro sessanta giorni dalla predetta data.

Art. 3.

Il pagamento dei diritti doganali, delle imposte di fabbricazione e delle corrispondenti sovrimposte di confine non può essere dilazionato in nessun caso per un periodo superiore a quindici giorni.

Per la dilazione concessa sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal terzo comma dell'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 4.

L'interesse previsto dagli articoli 86 e 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è elevato dal sei al nove per cento semestrale.

L'interesse di mora previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, è elevato dal dodici al diciotto per cento annuo.

Art. 5.

Gli ultimi due commi dell'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, sono sostituiti dai seguenti:

« La licenza di esercizio dei depositi per uso commerciale può essere sospesa ai sensi dell'articolo 140 del codice penale nei confronti del titolare o del legale rappresentante o del locatario che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse nella gestione dei predetti impianti costituenti delitti in materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno.

Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; con la sentenza di condanna viene disposta la revoca della licenza di esercizio nonché l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di cinque anni. ».

Art. 6.

I depositi di oli minerali per uso commerciale collegati con tubazione alle raffinerie possono rifornirsi esclusivamente dalle raffinerie cui sono collegati. Qualora i prodotti non siano disponibili nelle predette raffinerie ed in caso di necessità derivanti da esigenze di approvvigionamento del mercato, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, può autorizzare con provvedimento motivato, per determinate partite ed entro termini stabiliti, il rifornimento da altri impianti.

Con decreto del Ministro delle finanze può essere stabilito che le disposizioni del comma precedente si applicano anche ad altri depositi che per la loro ubicazione nelle vicinanze delle raffinerie presentano, sotto l'aspetto operativo, analoghe caratteristiche e richiedono l'adozione delle medesime cautele.

E' vietato il trasferimento dei prodotti petroliferi fra i depositi di oli minerali per uso commerciale. In caso di necessità derivanti da esigenze di approvvigionamento del mercato, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, può autorizzare con provvedimento motivato, per partite determinate, ed entro termini stabiliti, il trasferimento dei prodotti ad altri depositi similari. Tale divieto non si applica per i depositi di cui al primo e secondo comma. E' esclusa, inoltre, dal divieto la movimentazione dei prodotti denaturati per usi agevolati, quella dei prodotti petroliferi provenienti da depositi liberi

dove hanno subito operazioni di additivazione o miscelazione o di confezionamento nonché la movimentazione degli oli lubrificanti confezionati in appositi recipienti muniti di chiusura stabile a macchina, a saldatura o a suggello, e contraddistinti da marchi di fabbrica recanti l'indicazione della qualità del prodotto.

Chiunque non ottemperi alle disposizioni del presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la pena pecuniaria da lire cinque milioni a lire venti milioni.

Non si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 7.

Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza procedono d'iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili all'accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali.

Ai fini di cui al precedente comma essi possono:

procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche anche in tempo di notte nei locali adibiti a uffici e negli stabilimenti;

invitare i responsabili d'imposta, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi alla lavorazione, trasporto, deposito od uso dei prodotti petroliferi;

richiedere, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, quando vi è fondato sospetto di reati attinenti al settore impositivo degli oli minerali;

procedere per delegazione del giudice, in deroga al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale, al temporaneo sequestro degli atti indicati nel secondo comma dello stesso articolo 340;

richiedere copie o estratti degli atti e documenti ritenuti utili per le indagini depositati presso i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali.

Art. 8.

I prodotti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, sono assoggettati ai vincoli di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e devono circolare con apposito documento di accompagnamento.

Chiunque sottrae i prodotti indicati nel precedente comma ai vincoli di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è punito con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni. Se l'inosservanza riguarda un quantitativo di prodotto superiore ad una tonnellata ma non superiore a dieci tonnellate, si applica la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da lire un milione a lire cinque milioni; se il quantitativo di prodotto è superiore a dieci tonnellate, si applica la reclusione da uno a cinque anni e la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

Le stesse pene si applicano a chiunque trasporta o fa trasportare i prodotti indicati nel primo comma senza il documento di accompagnamento in esso prescritto o con documento falso, alterato o contenente false indicazioni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione del documento di accompagnamento di cui al primo comma sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*; l'inosservanza delle disposizioni contenute nel predetto decreto è punita con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

Art. 9.

Gli esercenti di depositi commerciali di oli minerali, di gas di petrolio liquefatti e dei prodotti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, devono annotare in un apposito registro, preventivamente vidimato da notaio, i corrispettivi relativi alle singole forniture degli anzidetti prodotti ricevute ed effettuate, con l'indicazione delle generalità delle persone che hanno effettuato i relativi pagamenti.

Chiunque non ottemperi alle disposizioni del presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

Non si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 10.

Chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non ha diritto al rimborso delle somme pagate, salvo il caso di errore materiale, quando l'onere relativo è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti.

L'onere si presume trasferito ogni qual volta le merci in relazione alle quali il pagamento è stato operato siano state cedute, anche dopo lavorazione, trasformazione, montaggio, assemblaggio o adattamento di esse, salva la prova documentale contraria.

Le merci si presumono cedute nei casi previsti dall'articolo 53, comma primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

I rimborsi delle somme pagate per imposta sul valore aggiunto rimangono regolati unicamente dalle disposizioni concernenti detta imposta.

Art. 11.

Per le somme riscosse mediante versamento diretto a partire dalla decade successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto la misura dell'aggio di riscossione, di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è pari allo 0,50 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli.

Art. 12.

All'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, come integrato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, può essere ordinata dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese. Il provvedimento ha effetto non prima di trenta giorni dalla sua notifica. ».

Art. 13.

Qualora sia stato notificato avviso di rettifica o di accertamento, ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nei confronti di esercenti arti e professioni, in dipendenza di violazione degli obblighi di fatturazione o registrazione previsti dallo stesso decreto, può essere ordinata dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, la sospensione dell'iscrizione dagli albi professionali, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi. Il provvedimento ha effetto non prima di trenta giorni dalla sua notifica.

Art. 14.

Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e del decreto ministeriale 1° settembre 1931, emanato in esecuzione dell'articolo 63 della stessa legge, non operano per le seguenti violazioni:

a) mancata compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni;

b) indicazione, sui documenti di cui al precedente punto *a*), di beni diversi da quelli trasportati o consegnati, o indicazione degli stessi beni in quantità diversa ovvero compilazione dei documenti in modo da non consentire comunque la identificazione delle parti;

c) mancata emissione della ricevuta fiscale prevista dai decreti ministeriali emanati a norma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, quando tale indicazione è prescritta.

Art. 15.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 6, 8 e 9 hanno effetto dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — ANDREATTA — LA MALFA — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1982
Atti di Governo, registro n. 40, *foglio n.* 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1982, n. **431**.

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 10 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è inserito l'insegnamento di « diritto del commercio internazionale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1982
Registro n. 87 *Istruzione, foglio n.* 106

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 25 giugno 1982.
Norme fitosanitarie relative all'importazione di legname di quercia con corteccia originario del Canada.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la lege 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, modificata dalle direttive 80/392/CEE e 80/393/CEE del 18 marzo 1980 ed in particolare l'art. 14, parag. 3;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;

Vista la decisione della commissione n. 80/566/CEE del 15 gennaio 1982 che autorizza taluni Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della precitata direttiva n. 77/93/CEE per il legname di quercia originario del Canada;

Considerata la necessità di importare per motivi tecnologici legname di quercia con corteccia destinato all'industria della tranceria;

Considerato che le particolari condizioni tecniche previste nel presente decreto per l'importazione dal Canada del legname di quercia con corteccia fanno escludere qualsiasi rischio fitosanitario per l'introduzione in Italia della Ceratocystis fagacearum;

Decreta:

Art. 1.

I tronchi di Quercus con corteccia originari del Canada e destinati all'industria della tranceria, sono ammessi all'importazione sino al 31 ottobre 1987, in deroga a quanto previsto dai requisiti di cui all'allegato IV, punto 2), del decreto ministeriale 11 luglio 1980.

Art. 2.

I tronchi devono essere muniti, nelle regioni di origine, di un marchio ufficiale riconosciuto che permetta di identificarne l'origine canadese.

Art. 3.

Il certificato fitosanitario rilasciato dal Servizio federale per la protezione dei vegetali del Canada deve recare:

a) la denominazione botanica del genere e della specie;

b) l'indicazione dei marchi di identificazione corrispondenti.

Art. 4.

I tronchi devono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana esclusivamente attraverso i porti di Livorno, Ravenna e Salerno ove dovrà essere effettuata la visita fitosanitaria.

Art. 5.

L'importazione delle singole partite di tronchi di Quercus deve essere autorizzata, di volta in volta, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a seguito di apposita richiesta in cui si dovrà indicare:

il quantitativo;
la regione o le regioni di origine;
il porto di entrata;
il luogo o i luoghi di deposito;
il luogo o i luoghi di destinazione per l'apprestamento o la trasformazione ai fini dell'industria della tranceria.

Art. 6.

I tronchi, dopo l'importazione e prima di subire un apprestamento o una trasformazione, all'inizio e durante tutto il periodo vegetativo delle vicine coltivazioni di quercia, debbono essere depositati in locali dotati di adeguati impianti con umidità permanentemente controllata.

Art. 7.

Le coltivazioni di quercia vicini ai depositi di cui al precedente art. 6 devono essere regolarmente ispezionate in epoca adeguata dagli osservatori per le malattie delle piante competenti per territorio, onde accertare eventuali sintomi di Ceratocystis fagacearum, che debbono essere notificati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

I residui dell'apprestamento e della trasformazione devono essere immediatamente distrutti sul posto.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(3409)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° luglio 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Cooperativa elettrica 77 », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. « Cooperativa elettrica 77 », con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Cooperativa elettrica 77 » con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Maurizio Colalelli di Roma in data 28 ottobre 1977 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Franco Pascucci, nato a Roma il 14 agosto 1942, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1982

Il Ministro: DI GIESI

(3457)

DECRETO 1° luglio 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « La Montagnola 71 », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 15-16 ottobre 1981 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. « La Montagnola 71 » con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « La Montagnola 71 », con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Franco Maria Gargiullo coadiutore notaio Misurale di Roma in data 3 settembre 1971 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Oscar Pierotti, nato a Gubbio il 18 ottobre 1947 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1982

Il Ministro: DI GIESI

(3456)

DECRETO 2 luglio 1982.

Liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative « Egeo », « Corinto », « Uriele » e « Colonna 72 », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze delle ispezioni ordinarie effettuate nei confronti delle società cooperative edilizie a r.l. « Egeo », « Corinto », « Uriele », « Colonna 72 », tutte con sede in Roma, dalle quali si rileva che gli enti predetti non hanno attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre le cooperative in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Le società cooperative edilizie a r.l. « Egeo », « Corinto », « Uriele », tutte con sede in Roma, costituite per rogito notaio dott. Gaetano Ciuro, in data 4 febbraio 1972 e la società cooperativa edilizia a r.l. « Colonna 72 », costituita per rogito notaio dott. Raffaele Capasso in data 14 febbraio 1972, sono poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Marcello Morgagni, nato a Roma il 29 settembre 1926, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1982

Il Ministro: DI GIESI

(3459)

DECRETO 2 luglio 1982.

Liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative « Ariston 72 », « Matrice » e « Rupra », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze delle ispezioni ordinarie effettuate nei confronti delle società cooperative edilizie a r.l. « Ariston 72 », « Matrice » e « Rupra », tutte con sede in Roma, dalle quali si rileva che gli enti predetti non hanno attività sufficienti per il pagamento dei propri debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre le cooperative in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Le società cooperative edilizie a r.l. « Ariston 72 », « Matrice » e « Rupra », tutte con sede in Roma, costituite per rogito notaio Filippo Grispini di Roma in data 7 gennaio 1972, sono poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la signora Savina Cantaranno Delia, nata in Avezzano il 4 marzo 1937, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1982

Il Ministro: Di Giesi

(3458)

DECRETO 2 luglio 1982.

Liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative « Adelchi », « Sciliar » e « Monte Pez », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze delle ispezioni ordinarie effettuate nei confronti delle società cooperative edilizie a r.l. « Adelchi », « Sciliar » e « Monte Pez », tutte con sede in Roma, dalle quali si rileva che gli enti predetti non hanno attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre le cooperative in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Le società cooperative edilizie a r.l. « Adelchi », « Sciliar » e « Monte Pez », tutte con sede in Roma, costituite per rogito notaio Gaetano Ciuro, rispettivamente in data 21 febbraio 1972, 21 dicembre 1971 e 21 dicembre 1971, sono poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il sig. Moreschini Stelio, nato a Castel Madama (Roma) il 27 maggio 1929, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1982

Il Ministro: Di Giesi

(3460)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 9 luglio 1982.

Norme provvisorie per la immissione in circolazione delle macchine operatrici non eccedenti i limiti di sagoma e di peso di cui all'art. 69 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 4 e 10 della legge 10 febbraio 1982, n. 38;

Visto l'art. 13 della medesima legge, che fa carico al Ministro dei trasporti di stabilire con propri decreti le specifiche tecniche e funzionali nonché le procedure necessarie in applicazione dei richiamati articoli 4 e 10;

Considerato che, per la determinazione e definizione delle incombenze di cui sopra, si è ritenuto di istituire apposite commissioni di studio formate da funzionari della Direzione generale M.C.T.C., con l'intervento e la collaborazione di tutte le associazioni di categoria, con l'incarico di presentare al più presto concrete proposte al riguardo;

Ritenuta peraltro l'urgenza di dettare norme provvisorie al fine di dare corso all'istituto della omologazione per le macchine operatrici, per i positivi riflessi che la introduzione del predetto istituto ha nei confronti dei costruttori e dell'utenza per tutto ciò che attiene le visite e prove ed il rilascio dei documenti di circolazione;

Ritenuto altresì di provvedere a dare una prima serie di caratteristiche tecniche e funzionali al fine di acquisire elementi a conforto ed integrazione degli studi in corso da parte delle istituite commissioni di studio;

Decreta:

Art. 1.

Alle macchine operatrici elencate nell'art. 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, si applica, se costruite in serie, l'istituto dell'omologazione del tipo sancito dall'art. 53 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, come modificato dalla predetta legge.

Alle suddette macchine, se non costruite in serie, si applica la procedura di cui all'art. 54 del testo unico sulla circolazione stradale.

Art. 2.

La velocità massima per costruzione delle macchine operatrici dovrà essere controllata secondo la tabella CUNA NC 003-04. In sede di visite e prove dovrà comunque essere verificato che su strada piana, asciutta ed in assenza di vento, la velocità massima effettiva non superi 40 km/h.

Il controllo della velocità su strada sarà effettuato con la macchina priva di attrezzi, quando ricorre il caso.

Art. 3.

Le macchine dovranno essere presentate a visita e prova complete del o degli attrezzi di lavoro; nel caso di più attrezzi questi potranno costituire allestimento normale od alternativo.

Per ogni allestimento dovranno essere verificate le dimensioni e i pesi, complessivo o per asse, nonchè la visibilità del posto di guida verso l'avanti, lateralmente e verso il retro, nonchè l'efficienza della frenatura nelle peggiori condizioni (pesi massimi e minimi, totale per asse) di allestimento.

In particolare, nei riguardi della visibilità dovrà verificarsi:

verso l'avanti: 25° per parte, riferiti ad un asse orizzontale parallelo all'asse longitudinale del veicolo e passante per il centro del volante. E' ammessa una sola zona d'ombra del valore massimo complessivo per le due parti di 5°;

lateralmente: 65° per parte, misurati a partire dall'asse orizzontale passante per il centro del volante di guida e ortogonale all'asse longitudinale orizzontale del veicolo. Sono ammesse zone d'ombra del valore massimo complessivo per i due lati di 20°, con un massimo di 10° per la singola zona d'ombra;

verso il retro: attraverso specchi retrovisori, al conducente dovrà essere garantita la visibilità a tergo secondo quanto disposto dalla direttiva 74/346/CEE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212.

La circolazione su strada potrà essere ammessa senza particolari prescrizioni qualora, in tutte le condizioni di allestimento le verifiche e prove, con particolare riferimento a quelle precisate al capoverso precedente, abbiano avuto esito positivo.

Qualora la visibilità dal posto di guida, verso l'avanti, anche con la macchina priva di attrezzi di lavoro, non risponda al minimo sopra indicato, la circolazione non potrà di norma essere ammessa, fatto salvo quanto disposto al comma che segue.

Eventuali deroghe al comma precedente e/o prescrizioni particolari potranno essere concesse dalla Direzione generale M.C.T.C.

Art. 4.

A richiesta del costruttore, o che si renda necessario per ragioni di visibilità verso l'avanti, la circolazione su strada potrà essere ammessa anche senza alcun attrezzo di lavoro, subordinatamente alla verifica che la macchina, anche in tali condizioni, mantiene l'efficienza di frenatura prescritta ed il peso sull'asse di guida sia sufficiente a garantire la direzionalità di marcia.

Art. 5.

I comandi dei circuiti idraulici del o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono poter essere azionati involontariamente dal conducente durante la marcia su strada.

Il sistema di lavoro, inoltre, deve poter essere bloccato — con valvole di blocco sul circuito idraulico o con vincoli meccanici — nella posizione individuata per la marcia su strada in sede di visita e prova.

Art. 6.

I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione sono quelli prescritti per gli autoveicoli o per i rimorchi; per il posizionamento e gli angoli di visibilità degli stessi, si fa riferimento ai relativi articoli del regolamento del testo unico delle norme sulla circolazione stradale o alla direttiva n. 78/933/CEE, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212.

Le macchine dovranno inoltre essere provviste di un dispositivo fisso o amovibile a luce lampeggiante gialla, montato in conformità dell'art. 205 del regolamento, il quale dovrà restare in funzione nella circolazione su strada anche quando, a norma di legge, non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.

Art. 7.

Gli ingombri a sbalzo derivanti da attrezzature di lavoro che eccedono la proiezione in pianta delle ruote del veicolo di oltre il 75% del passo, dovranno essere segnalati, sia lungo l'asse longitudinale che trasversale del veicolo, con vernici o con appositi pannelli, fissabili allo ingombro, a strisce larghe 10 cm ed inclinate a 35°, alternate di colore bianco e rosso retroriflettenti.

Qualora la parte a sbalzo anteriore, misurata dal centro del volante di guida, ecceda mt 4,00, la circolazione su strada è sempre subordinata alla scorta di personale dell'impresa, ai sensi del comma settimo dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, come modificato dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38.

Le parti a sbalzo, se costituite da attrezzi di lavoro che presentano superfici taglienti o appuntite, devono essere protette con opportune cuffie e segnalate in ogni caso come prescritto al comma precedente.

Art. 8.

Le altre visite e prove, sia per l'applicazione dell'art. 53 che dell'art. 54 del testo unico, restano quelle attualmente in vigore.

Art. 9.

Per le macchine operatrici che eccedono le dimensioni e i pesi massimi ammessi stabiliti dall'art. 69 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, come modificato dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38, le relative norme verranno date con successivo decreto.

Art. 10.

Le presenti norme e disposizioni hanno carattere provvisorio e restano in vigore sino alla data che verrà specificata nei successivi decreti che saranno emanati in materia.

Le approvazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente decreto seguiteranno ad avere validità sino al 31 dicembre 1983, come disposto dal proprio decreto 9 aprile 1982; dopo di che, saranno da considerarsi decadute se, frattanto, non saranno state rese conformi alle norme del presente decreto.

Roma, addì 9 luglio 1982

Il Ministro: BALZAMO

(3442)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 luglio 1982.

Ripianamento delle perdite di esercizio subite dall'Ufficio italiano dei cambi nell'anno 1981.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 867, convertito nella legge 23 febbraio 1977, n. 42, recante norme per la valutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1976, concernente i criteri per la valutazione dell'oro e la destinazione dei saldi attivi emergenti in sede di prima valutazione;

Visto che il bilancio dell'Ufficio italiano dei cambi relativo all'esercizio 1981 ha registrato una perdita di L. 124.296.970.205 derivante esclusivamente dal risultato negativo delle negoziazioni in cambi effettuate nel corso dell'esercizio medesimo e riportata a nuovo;

Considerato che tale perdita di cambio prodottasi nella gestione valutaria italiana nell'anno 1981 non è stata integralmente coperta con disponibilità proprie dell'Ufficio italiano dei cambi;

Ritenuto che si rende necessario coprire la perdita di L. 124.296.970.205 utilizzando le disponibilità del fondo costituito presso la Banca d'Italia in applicazione del decreto-legge n. 867/1976: « per la copertura di perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana »;

Vista la lettera della Banca d'Italia del 16 giugno 1982, n. 219523;

Decreta:

Art. 1.

Le disponibilità del fondo per la copertura delle perdite di cambio della gestione valutaria italiana, costituito da parte della Banca d'Italia in attuazione dell'art. 3, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 867, convertito nella legge 23 febbraio 1977, n. 42, nella misura stabilita dal decreto ministeriale 31 dicembre 1976, sono state destinate per L. 124.296.970.205 (centoventiquattromiliardiduecentonovantaseimilioninovecentosettantamiladuecentocinque) al ripianamento delle perdite di cambio subìte dall'Ufficio italiano dei cambi nell'esercizio 1981 e non coperte con disponibilità proprie dell'Ufficio stesso.

Art. 2.

La quota del fondo per la copertura delle perdite di cambio di cui all'art. 1 del presente decreto non concorre in alcun caso a formare il reddito imponibile dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 3.

Il presente decreto, che avrà effetto a decorrere dalla data odierna, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(3440)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 giugno 1982.

Condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dal Canada.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, recante norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea;

Vista la circolare ministeriale n. 88 del 26 maggio 1967 concernente l'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali.

Vista la direttiva 72/462/CEE adottata dal Consiglio della Comunità economica europea il 12 dicembre 1972 relativa a problemi sanitari e di polizia veterinaria alla importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi Terzi;

Vista la decisione della commissione della Comunità economica europea n. 80/804/CEE del 25 luglio 1980, modificata dalle decisioni n. 81/441/CEE del 27 maggio 1981 e n. 81/662/CEE del 28 luglio 1981, relative alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dal Canada;

Considerato che per il Canada ricorrono le condizioni sanitarie particolarmente favorevoli di cui al terzo comma dell'art. 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073;

Ritenuto necessario adeguare la normativa nazionale in materia di importazione alle disposizioni adottate in sede comunitaria con le suddette decisioni;

Decreta:

Art. 1.

Fatte salve tutte le altre disposizioni all'importazione di carni in materia igienico-sanitaria e di salubrità, la importazione di carni fresche (refrigerate o congelate) delle specie bovina, suina, ovina e caprina e di solipedi domestici deve avvenire nel rispetto delle condizioni zoosanitarie indicate sul certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato al presente decreto.

Detto certificato deve essere rilasciato da un veterinario ufficiale il giorno del carico delle carni fresche per la spedizione verso l'Italia, redatto in lingua italiana e in lingua inglese, composto da un solo foglio ed

accompagnare le carni in esemplare originale. Detto certificato non è previsto per gli organi, le ghiandole e i tessuti per produzione di medicinali.

Art. 2.

L'importazione di carni fresche delle specie animali di cui al precedente articolo nonché di organi, di ghiandole e di tessuti per la produzione di medicinali è consentita senza il rilascio della preventiva autorizzazione sanitaria ministeriale di cui agli articoli 25 e 12 della legge 29 novembre 1972, n. 1073.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle merci viaggianti alla data della pubblicazione del decreto stesso.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea.

Paese di destinazione . . . . . .
Riferimento al certificato di sanità (2) . . . . .
Paese esportatore: CANADA
Ministero . . . .
Servizio . . . .
Riferimento . . . .
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni*:

Carni di . . . .
(specie animale)
Natura dei pezzi . . . .
Natura dell'imballaggio .
Numero dei pezzi e delle unità di imballaggio . .
Peso netto .

II. *Provenienza delle carni*:

Indirizzo (i) e numero (i) di approvazione veterinaria (2) del (dei) macello (i) . . . . . .
Indirizzo (i) e numero (i) di approvazione veterinaria (2) del (dei) laboratori di sezionamento riconosciuto (i) . .

III. *Destinazione delle carni*:

Le carni sono spedite da . . .
(luogo di spedizione)
a . . . . . .
(paese e luogo di destinazione)
con il seguente mezzo di trasporto (3) . . . . .
Nome e indirizzo dello speditore . .

Nome e Indirizzo del destinatario . .

IV. *Attestato di polizia sanitaria*:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano:

nel caso di bovini, suini, ovini e caprini, da animali che hanno soggiornato in territorio canadese per almeno tre mesi prima della macellazione o dalla nascita se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

nel caso di solipedi domestici, da animali che hanno soggiornato nel territorio del Canada o di un paese limitrofo indicato per le carni di solipedi domestici nell'elenco allegato alla decisione 79/452/CEE del Consiglio, per almeno tre mesi prima della macellazione o dalla nascita se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

nel caso delle carni fresche di suini, da animali non provenienti da aziende soggette a divieto per motivi d'ordine sanitario in seguito alla comparsa di casi di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti;

nel caso delle carni di ovini e di caprini, da animali non provenienti da aziende soggette a divieto per motivi d'ordine sanitario in seguito alla comparsa di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti.

Timbro

Fatto a . . . .

il . . . .
(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Carni fresche: tutte le parti idonee al consumo umano degli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina nonché dei solipedi domestici, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurare la conservazione; tuttavia le carni trattate con il freddo si considerano fresche.

(2) Facoltativo: quando il paese destinatario autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano, ai sensi dell'art. 19, lettera *a*), della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i vagoni ferroviari e gli automezzi indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo, per le navi il nome della nave.

(3441)

DECRETO 1° luglio 1982.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 10 marzo 1982 che reca norme relative alla produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto 10 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 26 marzo 1982, relativo alla produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali;

Considerato che in data 29 aprile 1982 si è provveduto a definire il programma di approvvigionamento dei prodotti immunizzanti sulla base del numero delle vaccinazioni che i rappresentanti regionali e delle province autonome prevedono verranno attuate nel 1982 e, per quanto riguarda l'afta epizootica, nella campagna vaccinale autunno 1982 primavera 1983;

Considerato che sulla base delle risultanze della predetta riunione del 29 aprile 1982, quali contenute nel relativo verbale, occorre rettificare la tabella 1 allegata al già citato decreto ministeriale 10 marzo 1982;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 26 marzo 1982, è sostituito dal seguente comma:

« La corresponsione dei compensi ai veterinari che effettuano i trattamenti immunizzanti avverrà secondo i parametri di spesa indicati nel decreto ministeriale del 18 settembre 1980 citato in premessa.

La ripartizione dei fondi relativi all'acquisto dei prodotti immunizzanti tra le singole regioni e province autonome avverrà secondo il piano di riparto indicato nella tabella 1 allegata al presente decreto che sostituisce la tabella 1 allegata al decreto ministeriale 10 marzo 1982 citato in premessa.

Ulteriori assegnazioni di fondi alle regioni e province autonome possono essere disposte dal Ministero della sanità, nei limiti delle disponibilità di bilancio, qualora nel corso delle campagne di vaccinazione si verificasse l'esigenza di una disponibilità di dosi di vaccini superiori a quelle preventivate ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

TABELLA 1

RIPARTIZIONE TRA LE VARIE REGIONI DEI FONDI OCCORRENTI PER L'ACQUISTO DEI VACCINI CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA, LA PESTE SUINA CLASSICA, IL CARBONCHIO EMATICO E LA RABBIA.

Regioni	Spesa complessiva IVA 8 %
Piemonte	610.308.000
Aosta	21.492.000
Lombardia	1.455.489.000
Provincia autonoma di Trento	32.697.000
Provincia autonoma di Bolzano	71.581.000
Veneto	751.492.000
Friuli-Venezia Giulia	132.379.000
Liguria	12.420.000
Emilia-Romagna	794.340.000
Toscana	179.352.000
Umbria	162.713.000
Marche	180.400.000
Lazio	240.854.000
Abruzzo	98.034.000
Molise	35.932.000
Campania	123.613.000
Puglia	99.796.000
Basilicata	39.916.000
Calabria	102.833.000
Sicilia	270.750.000
Sardegna	255.657.000
Totale	5.672.048.000

(3461)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 16 marzo 1982, n. **432.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dalla « Casa religiosa dell'istituto delle suore di Santa Marcellina (Marcelline) », in Valpiana di Serina.

N. 432. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Casa di formazione religiosa socio-educativa dell'istituto delle suore di S. Marcellina (Marcelline) », in Valpiana di Serina (Bergamo), assunta dalla « Casa religiosa dell'istituto delle suore di Santa Marcellina (Marcelline) ».

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1982
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 152

DECRETO 16 marzo 1982, n. **433.**

Riconoscimento della personalità giuridica del « Convento S. Rocco », in Acireale, ed autorizzazione allo stesso ad accettare una donazione.

N. 433. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del « Convento S. Rocco », in Acireale (Catania). Il convento viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla « Provincia domenicana dei frati predicatori di Sicilia », in Palermo, con atto pubblico 22 gennaio 1980, n. 122108 di repertorio, a rogito dott. Francesco Tropea, notaio in Acireale, consistente in un complesso immobiliare, adibito a sede della comunità, descritto nella perizia giurata 11-14 ottobre 1980 dell'ing. Antonio Musumeci e valutato in L. 1.179.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1982
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 146

DECRETO 16 marzo 1982, n. **434.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Maria SS.ma del Carmelo », in Calascibetta.

N. 434. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Maria SS.ma del Carmelo », in Calascibetta (Enna).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1982
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 145

DECRETO 30 marzo 1982, n. **435.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'arciconfraternita « Maria SS.ma della Consolazione », in Centuripe.

N. 435. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'arciconfraternita « Maria SS.ma della Consolazione », in Centuripe (Enna).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1982
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 153

DECRETO 30 marzo 1982, n. **436.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Provincia italiana della congregazione delle suore missionarie del Sacro Cuore di Hiltrup », in Ariccia.

N. 436. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Provincia italiana della congregazione delle suore missionarie del Sacro Cuore di Hiltrup », in Ariccia (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1982
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 154

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1536/82 del Consiglio, dell'8 giugno 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni pesci delle specie Sardinops sagax o ocellata, interi o decapitati, destinati alla trasformazione, della sottovoce ex 03.01 B I q) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1537/82 del Consiglio, dell'8 giugno 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per fianchi di pesci delle specie Sardinops sagax o ocellata, destinati alla trasformazione, della sottovoce ex 03.01 B I q) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1538/82 del Consiglio, dell'8 giugno 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune anguille della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune (1° luglio 1982-30 giugno 1983).

Regolamento (CEE) n. 1539/82 del Consiglio, dell'8 giugno 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari dell'Algeria (1982).

Regolamento (CEE) n. 1540/82 della commissione, del 16 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1541/82 della commissione, del 16 giugno 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1542/82 della commissione, del 16 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1543/82 della commissione, del 16 giugno 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1544/82 della commissione, del 15 giugno 1982, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Raccomandazione n. 1545/82/CECA della commissione, dell'11 giugno 1982, che deroga alla raccomandazione n. 1399/82/CECA relativa alla sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti siderurgici coperti dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, originari di paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1546/82 della commissione, del 16 giugno 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1547/82 della commissione, del 16 giugno 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quattordicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 2042/81.

Regolamento (CEE) n. 1548/82 della commissione, del 16 giugno 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la quarantaduesima gara parziale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81.

Pubblicati nel n. L 171 *del* 17 *giugno* 1982.

(162/C)

Regolamento (CEE) n. 1549/82 del Consiglio, dell'8 giugno 1982, recante sospensione temporanea del dazio autonomo della tariffa doganale comune per taluni peperoni rossi o verdi della sottovoce ex 07.04 B della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1550/82 del Consiglio, dell'8 giugno 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune originari del Marocco (1982-83).

Regolamento (CEE) n. 1551/82 del Consiglio, dell'8 giugno 1982, che sospende l'applicazione dei massimali stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3804/81 per le importazioni di taluni prodotti originari di Malta.

Regolamento (CEE) n. 1552/82 della commissione, del 17 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1553/82 della commissione, del 17 giugno 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1554/82 della commissione, del 17 giugno 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1555/82 della commissione, del 15 giugno 1982, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica araba d'Egitto a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1556/82 della commissione, del 17 giugno 1982, che stabilisce gli acconti relativi ai contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1981-82.

Regolamento (CEE) n. 1557/82 della commissione, del 17 giugno 1982, relativo alla rilevazione comunitaria dei prezzi di mercato sulla base della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti.

Regolamento (CEE) n. 1558/82 della commissione, del 17 giugno 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3191/80 recante misure transitorie per quanto riguarda il non recupero del premio variabile alla macellazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine esportati fuori dalla Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1559/82 della commissione, del 17 giugno 1982, recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi dei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1560/82 della commissione, del 17 giugno 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 1561/82 della commissione, del 17 giugno 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 1562/82 della commissione, del 17 giugno 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1563/82 della commissione, del 17 giugno 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1564/82 della commissione, del 17 giugno 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1565/82 della commissione, del 17 giugno 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1566/82 della commissione, del 17 giugno 1982, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1567/82 della commissione, del 17 giugno 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1568/82 della commissione, del 17 giugno 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1528/82 della commissione, del 15 giugno 1982, che modifica gli importi compensativi monetari pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 170 del 16 giugno 1982.

Pubblicati nel n. L 172 *del* 18 *giugno* 1982.

(163/C)

Regolamento (CEE) n. 1569/82 della commissione, del 18 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1570/82 della commissione, del 18 giugno 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1571/82 della commissione, del 18 giugno 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1572/82 della commissione, del 18 giugno 1982, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 1573/82 della commissione, del 18 giugno 1982, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziati per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1574/82 della commissione, del 18 giugno 1982, che proroga per la seconda volta la sospensione temporanea della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il miglio.

Regolamento (CEE) n. 1575/82 della commissione, del 18 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 173 *del* 19 *giugno* 1982.

(164/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIMA Meccanica Oleodinamica di Jesi è prolungata al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.I.R. - Nord Italia Resine, con sede e stabilimento in Arcisate (Varese) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 luglio 1981 al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta PAB - Panificio Automatico Bruzio di Rende (Cosenza) è prolungata all'8 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intermarp Italia con sede in Trecate (Novara) e stabilimento in Trecate e Granozzo (Novara) è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società CEME - Compagnia Equipaggiamenti Meccanici ed Elettronici di Latina con stabilimenti in Latina, Frosinone e Avezzano è prolungata al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società CEME - Compagnia Equipaggiamenti Meccanici ed Elettronici di Latina con stabilimenti in Latina, Frosinone e Avezzano è prolungata al 17 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAFFA con sede in Milano e stabilimento in Ellera Umbra (Perugia) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 novembre 1981 al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecmo di Volpiano (Torino) è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brollo Sud con sede e stabilimento in Salerno è prolungata al 7 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Maglificio Simonett S.r.l. con sede e stabilimento in Losson di Meolo (Venezia) è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderman con sede in Grottammare (Ascoli Piceno), stabilimento di Controguerra (Teramo) è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Styl Plast di Lido di Lavinio (Roma) è prolungata al 3 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Styl Plast di Lido di Lavinio (Roma) è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Articristalvetro con stabilimento in Napoli, è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Roger De Laon S.r.l. con sede in Calcinelli di Saltara (Pesaro) è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pelmoda di Arzano (Napoli) è prolungata al 25 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pelmoda di Arzano (Napoli) è prolungata al 22 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Invernizzi con sede in Melzo (Milano), stabilimenti di Melzo (Milano), Liscate (Milano), Caravaggio (Bergamo) e Orzinuovo (Bergamo) è prolungata al 21 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Invernizzi con sede in Melzo (Milano), stabilimenti di Melzo (Milano), Liscate (Milano), Caravaggio (Bergamo) e Orzinuovo (Bergamo) è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. PAV.ET con sede in Bari è prolungata al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. PAV.ET con sede in Bari è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmesei Diffusione con sede in Ascoli Piceno è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21. quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 9 febbraio 1979 è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sei Geri di Torino è prolungata al 21 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sei Geri di Torino è prolungata al 21 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gazzola Ettore di Grugliasco (Torino) è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Artigianato del Sud con sede in Capurso (Bari) è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sciallerie Nembri di Carugo (Como) è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres Sassari - Alghero è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres Sassari - Alghero è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegna Centrale è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegna Centrale è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione del Sulcis Iglesiente è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione del Sulcis Iglesiente è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori con sede in Milano, stabilimento di Laveno Lago (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui hanno beneficiato per diciotto mesi i lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori con sede in Milano, stabilimento di Sparanise (Caserta), in applicazione dell'art. 12 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, è prolungata di altri sei mesi. Il trattamento di integrazione salariale è esente dal contributo di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori dipendenti interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manetti & Roberts Toiletries con sede ed uffici amministrativi in Firenze e stabilimento in Calenzano (Firenze), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie ghisa Spoleto, sede e stabilimento di Spoleto (Perugia), località S. Chiodo di Morgnano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 giugno 1982 al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori con sede in Milano e stabilimento di Laveno Ponte (Varese), è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Del Mella con sede e stabilimento in Ghedi (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1981 al 27 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(3387)

Provvedimento concernente il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore confezioni in maglieria operanti nel comune di Roma.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore confezioni in maglieria operanti nel comune di Roma, è prolungata per un trimestre.

(3436)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

Deliberazione 8 giugno 1982. Variazioni al piano agricolo nazionale concernenti le opere irrigue situate in Piemonte, Veneto e Lombardia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, relativa al coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnica, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei territori collinari e montani;

Visto il piano agricolo nazionale pluriennale adottato con propria delibera del 13 dicembre 1979 in applicazione della legge sopra citata e pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 20 ottobre 1980;

Visto in particolare l'art. 6 della legge n. 984/77 già richiamata, che prevede la possibilità di adotare variazioni al Piano agricolo nazionale;

Viste le proposte del Ministero dell'agricoltura (prot. n. 60830, 60836 e 60889 del 30 gennaio 1982 e 60827 del 10 febbraio 1982) basate sulle richieste avanzate dalla regione Piemonte, Lombardia e Veneto, relativamente a modifiche da apportare al settore irrigazione;

Vista la nota prot. n. 22321 posiz. 1276 del 5 giugno 1982, con la quale il Ministero dell'agricoltura comunica di aver acquisito sulle proposte l'avviso favorevole delle organizzazioni professionali e delle associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute;

Acquisita l'intesa della commissione di cui all'art. 4 della legge 984 sopra richiamata nella riunione del 12 maggio 1982;

Delibera:

Sono adottate, per le successive determinazioni del Consiglio dei Ministri, le seguenti variazioni del piano agricolo nazionale pluriennale di cui al supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 20 ottobre 1980, allegato 1 - irrigazione, opere di interesse nazionale:

pag. 326, regione Piemonte, bacino Dora B. Sesia Ticino; Est Sesia, n. 9 completamento canali Cavour Elena, lire 11.000 milioni (1.800 nel 1979, 2.000 nel 1980, 2.000 nel 1981, 2.000 nel 1982, 3.200 II quinquennio);

Coutenza Est Ovest Sesia, n. 10, completamento canale Ivrea, L. 11.000 milioni (nel II quinquennio);

pag. 327, regione Piemonte, Bacino Tanaro Borbera; comune Tortona, n. 1 invaso torrente Borbera con potenziamento Rogge Tortonesi, lire 1.000 milioni (500 nel 1981, 500 nel 1982);

Amministrazione provinciale Cuneo, n. 2, invaso Moiola ed altri complementari, lire 1.658 milioni (500 nel 1980, 500 nel 1981, 500 nel 1982, 158 nel II quinquennio);

Amministrazione provinciale Cuneo, n. 3, invaso Stroppo, lire 11.000 milioni (500 nel 1980, 500 nel 1981, 500 nel 1982, 9.500 nel II quinquennio);

Canale Brobbio Pesio, n. 4, invaso del Paradiso in Villanova di Mondovì, lire 6.842 milioni (500 nel 1981, 500 nel 1982, 5.842 nel II quinquennio);

pag. 332, regione Lombardia, Bacino Adda; M.P. Bergamasca, n. 4, invaso torrente Ogna per compenso portate fiume Serio, lire 9.000 milioni (3.000 nel 1982, 6.000 nel II quinquennio);

pag. 336, regione Veneto, Bacino Adige Guà; viene esclusa l'opera n. 3 (Zerpano Alpone, irrigazione Illasi - diga Val Taioli) e l'importo di lire 8.900 milioni viene devoluto alla regione del Veneto per l'esecuzione di opere di interesse regionale.

Roma, addì 8 giugno 1982

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice presidente del CIPAA
LA MALFA

(3419)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Rovigo.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Rovigo è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di giugno 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.490.269.842 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di lire 2.607.612.400 iscritto a ruolo a nome di Milani Mario e Sottovia Aldea.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Rovigo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ad agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(3311)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Terzigno.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Terzigno è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di giugno 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.311.569.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 2.438.362.800 iscritto a ruolo a nome dei signori Antonio, Alfredo, Angelo Gerardo, Guido, Lucio, Manlio, Mariano e A. Maria Giuseppina Fabbrocini.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(3312)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Lissone.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1982 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Lissone (Milano), è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico della legge sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di giugno 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.559.098.442 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 2.624.178.058 iscritto a ruolo a nome della ditta Salvatore Galassi.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate od agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(3221)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 130

Corso dei cambi del 5 luglio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1388,80	1388,80	—	1388,80	—	1388,70	1388,70	1388,80	1388,80	1388,80
Dollaro canadese	1082,30	1082,30	—	1082,30	—	1082,20	1081,80	1082,30	1082,30	1082,30
Marco germanico	561,68	561,68	—	561,68	—	561,70	561,70	561,68	561,68	561,68
Fiorino olandese	508,44	508,44	—	508,44	—	508,45	508,40	508,44	508,44	508,42
Franco belga	29,391	29,391	—	29,391	—	29,40	29,393	29,391	29,391	29,38
Franco francese	202,38	202,38	—	202,38	—	202,35	202,40	202,38	202,38	202,38
Lira sterlina	2408,70	2408,70	—	2408,70	—	2408,60	2410 —	2408,70	2408,70	2408,70
Lira irlandese	1934,70	1934,70	—	1934,70	—	—	1938 —	1934,70	1934,70	—
Corona danese	162,55	162,55	—	162,55	—	162,50	162,57	162,55	162,55	162,55
Corona norvegese	218,80	218,80	—	218,80	—	218,18	218,70	218,80	218,80	218,80
Corona svedese	226,57	226,57	—	226,57	—	226,55	226,58	226,57	226,57	226,55
Franco svizzero	659,56	659,56	—	659,56	—	659,70	659,40	659,56	659,56	659,48
Scellino austriaco	79,835	79,835	—	79,835	—	79,80	79,82	79,835	79,835	79,82
Escudo portoghese	16,56	16,56	—	16,56	—	16,55	16,50	16,56	16,56	16,55
Peseta spagnola	12,47	12,47	—	12,47	—	12,40	12,47	12,47	12,47	12,47
Yen giapponese	5,408	5,408	—	5,408	—	5,39	5,411	5,408	5,408	5,40
E.C.U.	1327,13	1327,13	—	1327,13	—	—	1327,13	1327,13	1327,13	—

Media dei titoli del 5 luglio 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	41,975
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	92,700
» 5,50 % » » 1969-84	84,225
» 6 % » » 1970-85	81,650
» 6 % » » 1971-86	76,150
» 6 % » » 1972-87	76,900
» 9 % » » 1975-90	73,100
» 9 % » » 1976-91	68,975
» 10 % » » 1977-92	76,800
» 12 % (Beni Esteri 1980)	64,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66,100
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,175
» » » Ind. 1- 8-1980/82	99,25
» » » » 1-10-1979/82	99,25
» » » » 1-10-1980/82	99,925
» » » » 1-12-1980/82	99,975
» » » » 1- 1-1980/83	100,450

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/83	100,075
» » » » 1- 9-1981/83	99,975
» » » » 1-10-1981/83	99,550
» » » » 1-11-1981/83	98,975
» » » » 1-12-1981/83	98,450
» » » » 1- 3-1981/84	98,450
» » » » 1- 4-1981/84	99,175
» » » » 1- 6-1981/84	98,675
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	98,225
» » » 18 % 1- 7-1983	99,850
» » » 12 % 1-10-1983	90,975
» » » 18 % 1- 1-1984	99,875
» » » 12 % 1- 1-1984	89,375
» » » 12 % 1- 4-1984	87,425
» » » 12 % 1-10-1984	85,825
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 luglio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1388,75
Dollaro canadese	1082,05
Marco germanico	561,69
Fiorino olandese	508,42
Franco belga	29,392
Franco francese	202,39
Lira sterlina	2409,35
Lira irlandese	1936,375
Corona danese	162,56
Corona norvegese	218,75
Corona svedese	226,575
Franco svizzero	659,48
Scellino austriaco	79,827
Escudo portoghese	16,53
Peseta spagnola	12,47
Yen giapponese	5,409
E.C.U.	1327,13

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 131

Corso dei cambi del 6 luglio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	1394,45	1394,45	—	1394,45	1394,50	1394,50	1394,55	1394,45	1394,45	—
Dollaro canadese	1079,50	1079,50	—	1079,50	1078 —	1079,20	1079 —	1079,50	1079,59	—
Marco germanico .	561,35	561,35	—	561,35	561,25	561,40	561,50	561,35	561,35	—
Fiorino olandese	508,08	508,08	—	508,08	508 —	508,10	508,18	508,08	508,08	—
Franco belga .	29,366	29,366	—	29,366	29,35	29,35	29,37	29,366	29,366	—
Franco francese	202,24	202,24	—	202,24	202,25	202,25	202,28	202,24	202,24	—
Lira sterlina . .	2405,70	2405,70	—	2405,70	2404 —	2405,65	2405,65	2405,70	2405,70	—
Lira irlandese	1933,75	1933,75	—	1933,75	1934 —	—	1933 —	1933,75	1933,75	—
Corona danese	162,56	162,56	—	162,56	162,35	162,55	162,52	162,56	162,56	—
Corona norvegese .	219,24	219,24	—	219,24	219 —	219,20	219,25	219,24	219,24	—
Corona svedese .	226,83	226,83	—	226,83	226,50	226,80	226,85	226,83	226,83	—
Franco svizzero . .	658,45	658,45	—	658,45	658 —	658,50	658,75	658,45	658,45	—
Scellino austriaco .	79,785	79,785	—	79,785	79,75	79,80	79,8280	79,785	79,785	—
Escudo portoghese .	16,56	16,56	—	16,56	16,50	16,50	16,50	16,56	16,56	—
Peseta spagnola . . .	12,483	12,483	—	12,483	12,45	12,50	12,4850	12,483	12,483	—
Yen giapponese . . .	5,423	5,423	—	5,423	5,40	5,40	5,4210	5,423	5,423	—
E.C.U.	1326,23	1326,23	—	1326,23	—	—	1326,23	1326,23	1326,23	—

Media dei titoli del 6 luglio 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	41,975
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 . . .	92,700
» 5,50 % » » 1969-84 . .	84,225
» 6 % » » 1970-85 . . .	81,650
» 6 % » » 1971-86 . . .	76,150
» 6 % » » 1972-87 . .	76,900
» 9 % » » 1975-90 .	72,725
» 9 % » » 1976-91 . . .	68,975
» 10 % » » 1977-92 . .	77,200
» 12 % (Beni Esteri 1980)	64,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66,100
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % . .	90,175
» » » Ind. 1- 8-1980/82 .	99,900
» » » » 1-10-1979/82 .	99,950
» » » » 1-10-1980/82 .	99,925
» » » » 1-12-1980/82 .	100,075
» » » » 1- 1-1980/83 .	100,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/83 .	100,225
» » » » 1- 9-1981/83 .	99,975
» » » » 1-10-1981/83 .	99,275
» » » » 1-11-1981/83 .	99,825
» » » » 1-12-1981/83 .	99 —
» » » » 1- 3-1981/84 .	99 —
» » » » 1- 4-1981/84 .	98,700
» » » » 1- 6-1981/84 .	98,425
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983 .	98,300
» » » 18 % 1- 7-1983 . . .	99,825
» » » 12 % 1-10-1983 . .	91,075
» » » 18 % 1- 1-1984 .	100,100
» » » 12 % 1- 1-1984	89,375
» » » 12 % 1- 4-1984	87,475
» » » 12 % 1-10-1984 .	85,825
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 luglio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1394,5
Dollaro canadese	1079,25
Marco germanico	561,425
Fiorino olandese	508,13
Franco belga	29,368
Franco francese	202,26
Lira sterlina	2405,675
Lira irlandese	1933,375
Corona danese	162,54
Corona norvegese	219,245
Corona svedese	226,84
Franco svizzero	658,6
Scellino austriaco	79,806
Escudo portoghese	16,53
Peseta spagnola	12,484
Yen giapponese	5,422
E.C.U.	1326,23

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 132

Corso dei cambi del 7 luglio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1409,45	1409,45	1409,50	1409,45	1409,50	1409 —	1409,55	1409,45	1409,45	1409,45
Dollaro canadese	1088,10	1088,10	1089 —	1088,10	1082 —	1088,05	1088,50	1088,10	1088,10	1088,10
Marco germanico	560,53	560,53	561 —	560,53	561 —	560,50	560,70	560,53	560,53	560,55
Fiorino olandese	508,35	508,35	508,75	508,35	508,50	508,30	508,29	508,35	508,35	508,35
Franco belga	29,349	29,349	29,36	29,349	29,35	29,35	29,37	29,349	29,349	29,35
Franco francese	202,01	202,01	202,10	202,01	202,15	202,05	202,185	202,01	202,01	202 —
Lira sterlina	2409,60	2409,60	2409,50	2409,60	2411,75	2409,55	2410,99	2409,60	2409,60	2409,60
Lira irlandese	1932,70	1932,70	1933 —	1932,70	1931 —	—	1924 —	1932,70	1932,70	—
Corona danese	162,30	162,30	162,40	162,30	162,35	162,25	162,30	162,30	162,30	162,30
Corona norvegese	220,10	220,10	220,25	220,10	220 —	220,10	220,15	220,10	220,10	220,10
Corona svedese	227,19	227,19	227,25	227,19	227 —	227,20	227,18	227,19	227,19	227,20
Franco svizzero	657,71	657,71	658,25	657,71	659 —	657,70	658,13	657,71	657,71	657,70
Scellino austriaco	79,62	79,62	79,75	79,62	79,70	79,60	79,64	79,62	79,62	79,60
Escudo portoghese	16,57	16,57	16,58	16,57	16,50	16,60	16,50	16,57	16,57	16,57
Peseta spagnola	12,465	12,465	12,47	12,465	12,45	12,45	12,461	12,465	12,465	12,46
Yen giapponese	5,433	5,433	5,4350	5,433	5,45	5,40	5,4330	5,433	5,433	5,43
E.C.U.	1325,71	1325,71	—	1325,71	1326,23	—	1325,71	1325,71	1325,71	—

Media dei titoli del 7 luglio 1982

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	41,975
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	92,700
» 5,50% » » 1969-84	84,225
» 6% » » 1970-85	81,650
» 6% » » 1971-86	76,150
» 6% » » 1972-87	76,900
» 9% » » 1975-90	72,725
» 9% » » 1976-91	68,975
» 10% » » 1977-92	77,200
» 12% (Beni Esteri 1980)	64,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66,100
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90,175
» » » Ind. 1- 8-1980/82	99,900
» » » » 1-10-1979/82	99,950
» » » » 1-10-1980/82	99,900
» » » » 1-12-1980/82	100,300
» » » » 1- 1-1980/83	100,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/83	100,425
» » » » 1- 9-1981/83	99,425
» » » » 1-10-1981/83	98,975
» » » » 1-11-1981/83	98,975
» » » » 1-12-1981/83	98,450
» » » » 1- 3-1981/84	98,400
» » » » 1- 4-1981/84	98,900
» » » » 1- 6-1981/84	98,475
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	98,225
» » » 18% 1- 7-1983	99,800
» » » 12% 1-10-1983	91,100
» » » 18% 1- 1-1984	82,175
» » » 12% 1- 1-1984	89,425
» » » 12% 1- 4-1984	87,525
» » » 12% 1-10-1984	85,800
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 luglio 1982

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1409,50
Dollaro canadese	1088,30
Marco germanico	560,615
Fiorino olandese	508,32
Franco belga	29,359
Franco francese	202,097
Lira sterlina	2410,295
Lira irlandese	1928,35
Corona danese	162,30
Corona norvegese	220,125
Corona svedese	227,185
Franco svizzero	657,92
Scellino austriaco	79,63
Escudo portoghese	16,535
Peseta spagnola	12,463
Yen giapponese	5,433
E.C.U.	1325,71

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 133

Corso dei cambi dell'8 luglio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1404,45	1404,45	1404,40	1404,45	—	1404,50	1404,55	1404,45	1404,45	1404,45
Dollaro canadese	1090 —	1090 —	1090 —	1090 —	—	1090,25	1090,50	1090 —	1090 —	1090 —
Marco germanico	560,20	560,20	560,25	560,20	—	560,20	560,25	560,20	560,20	560,20
Fiorino olandese	507,92	507,92	507,90	507,92	—	507,95	508 —	507,92	507,92	507,90
Franco belga	29,287	29,287	29,34	29,287	—	29,30	29,281	29,287	29,287	29,30
Franco francese	201,62	201,62	201,62	201,62	—	201,60	201,65	201,62	201,62	201,65
Lira sterlina	2403,90	2403,90	2406 —	2403,90	—	2403,85	2403,90	2403,90	2403,90	2403,90
Lira irlandese	1927 —	1927 —	1928 —	1927 —	—	—	1928 —	1927 —	1927 —	—
Corona danese	161,97	161,97	162,15	161,97	—	161,90	161,95	161,97	161,97	162 —
Corona norvegese	219,44	219,44	219,55	219,44	—	219,50	219,52	219,44	219,44	219,45
Corona svedese	226,86	226,86	227 —	226,86	—	226,90	227 —	226,86	226,86	226,85
Franco svizzero	656,65	656,65	657 —	656,65	—	656,65	656,75	656,65	656,65	656,70
Scellino austriaco	79,60	79,60	79,65	79,60	—	79,60	79,65	79,60	79,60	79,60
Escudo portoghese	16,57	16,57	16,55	16,57	—	16,50	16,50	16,57	16,57	16,57
Peseta spagnola	12,447	12,447	12,45	12,447	—	12,40	12,455	12,447	12,447	12,44
Yen giapponese	5,452	5,452	5,46	5,452	—	5,44	5,457	5,452	5,452	5,45
E.C.U.	1323,82	1323,82	—	1323,82	—	—	1323,82	1323,82	1323,82	—

Media dei titoli dell'8 luglio 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	42,800
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	92,700
» 5,50 % » » 1969-84	84,225
» 6 % » » 1970-85	81,650
» 6 % » » 1971-86	76,150
» 6 % » » 1972-87	76,900
» 9 % » » 1975-90	72,725
» 9 % » » 1976-91	68,975
» 10 % » » 1977-92	77,550
» 12 % (Beni Esteri 1980)	64,650
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66,350
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,175
» » » Ind. 1- 8-1980/82	99,850
» » » » 1-10-1979/82	99,950
» » » » 1-10-1980/82	99,925
» » » » 1-12-1980/82	99,925
» » » » 1- 1-1980/83	100,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/83	99,925
» » » » 1- 9-1981/83	100,250
» » » » 1-10-1981/83	99,675
» » » » 1-11-1981/83	99,050
» » » » 1-12-1981/83	98,575
» » » » 1- 3-1981/84	99,275
» » » » 1- 4-1981/84	98,750
» » » » 1- 6-1981/84	98,425
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	98,175
» » » 18 % 1- 7-1983	99,700
» » » 12 % 1-10-1983	91,200
» » » 18 % 1- 1-1984	101,500
» » » 12 % 1- 1-1984	89,550
» » » 12 % 1- 4-1984	87,650
» » » 12 % 1-10-1984	85,950
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 luglio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1404,500
Dollaro canadese	1090,25
Marco germanico	560,225
Fiorino olandese	507,96
Franco belga	29,284
Franco francese	201,635
Lira sterlina	2403,90
Lira irlandese	1927,50
Corona danese	161,96
Corona norvegese	219,48
Corona svedese	226,93
Franco svizzero	656,70
Scellino austriaco	79,625
Escudo portoghese	16,535
Peseta spagnola	12,451
Yen giapponese	5,454
E.C.U.	1323,82

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca dell'autorizzazione alla società « Revia S.r.l. », in Roma ad esercitare attività di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 23 giugno 1982, ha revocato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione alla società « Revia S.r.l. » in Roma.

(3347)

Conferma dell'autorizzazione alla società « Fides-certificazione H. Glogg & C. - Società in accomandita semplice di organizzazione, revisione e certificazione di aziende », in Milano, ad esercitare attività di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 22 giugno 1982, ha confermato l'autorizzazione ad esercitare attività di revisione alla società « Fides-certificazione di H. Glogg & C. - Società in accomandita semplice di organizzazione, revisione e certificazione di aziende », in Milano.

(3348)

Revoca al Consorzio agrario provinciale di Arezzo dell'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale nelle succursali di Foro Boario e via Mecenate.

Con decreto 29 giugno 1982, è stata revocata al Consorzio agrario provinciale di Arezzo, l'autorizzazione ad esercitare l'attività di magazzino generale nelle succursali di Foro Boario e via Mecenate.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo, è incaricata dell'esecuzione del predetto decreto.

(3349)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dall'Università di Siena all'Università di Ferrara

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1982 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena con il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 761, è attribuito, unitamente al titolare dott. Raffaele Ceccherini alla cattedra di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1982, registro n. 78, foglio n. 254.

(3412)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al programma di fabbricazione del comune di Tirano

Con decreto del presidente della giunta regionale 12 maggio 1982, n. 1036, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata una variante al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune di Tirano (Sondrio).

Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositato nella segreteria del predetto comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3259)

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 22 giugno 1982, n. 1/4.

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie.

Oggetto: APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 12 MARZO 1981 RECANTE NORME CONCERNENTI I REGOLAMENTI VALUTARI ED I RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 8 E 12.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, la circolare n. 1 del 31 agosto 1981 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 15 settembre 1981), contenente norme di attuazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981), a far tempo dalla data della presente, è modificata come di seguito specificato:

1) La Sezione 1 « Finanziamenti in valuta » del punto 4) « Facilitazioni in valuta in favore di residenti » delle disposizioni di attuazione dell'art. 8 è sostituita dalla seguente:

« 4) FACILITAZIONI IN VALUTA A FAVORE DI RESIDENTI

I - *Finanziamenti in valuta*

Le banche abilitate possono concedere finanziamenti in valuta di conto valutario in favore di residenti per le causali e con l'osservanza delle disposizioni riportate in appresso.

A) *Finanziamenti all'importatore*:

a) per il regolamento di merci da effettuare prima della relativa importazione. Per quanto riguarda la durata, la proroga e l'estinzione dei finanziamenti di cui trattasi devono trovare applicazione le disposizioni di attuazione dell'art. 14 del decreto. Nel caso di acquisti ad aste, fiere o mercati esteri le banche abilitate possono mettere a disposizione del cliente residente, presso banca all'estero, la valuta finanziata contro impegno dello stesso a spedire in Italia la merce acquistata al più tardi entro 120 giorni dalla data dell'anticipazione, nonché a restituire la valuta anticipatagli nella eventualità che la stessa non possa essere utilizzata (totalmente o parzialmente) per la specifica operazione posta a base del finanziamento. La restituzione può essere effettuata all'estero, tramite banca estera, non appena si verifica la circostanza di cui sopra e comunque non oltre 120 giorni dalla data di erogazione, ovvero in Italia, subito dopo il rientro, comprovandone l'importazione al seguito con apposita attestazione doganale;

b) per il regolamento di merci già importate, con esclusione dei prodotti siderurgici compresi nelle voci doganali 73.01, 73.02, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.14, 73.15 e 73.18. La durata iniziale del finanziamento non può eccedere i 360 giorni dalla data di importazione oppure, per le merci di proprietà dell'estero che erano state immesse in punto franco in Italia, da quella della fattura del venditore;

c) per il regolamento di forniture estere di energia elettrica all'ENEL, oppure di noli a carico di importatori per merce resa fob ovvero per il regolamento di forniture di dati e dossiers tecnici occorrenti per l'installazione di macchinari importati. La durata iniziale del finanziamento non può eccedere i trecentosessanta giorni dalla data di erogazione della valuta.

La valuta erogata in favore dell'importatore viene accreditata nei conti valutari di cui all'art. 27 del decreto per essere utilizzata — nei termini previsti dal riferito articolo, se del caso previa conversione in altra valuta o in lire da accreditare in conto

estero — per la effettuazione del pagamento in favore del non residente creditore. Ovviamente, per i finanziamenti concessi per il pagamento di effetti a carico dell'Italia, precedentemente scontati in favore di non residenti in applicazione di quanto previsto al precedente punto 2) e venuti a scadenza, la valuta — accreditata in conto valutario — è acquisita dalla banca abilitata in pagamento degli effetti stessi.

Le banche abilitate possono concedere singole proroghe per un periodo non superiore a trecentosessanta giorni e fino a raggiungere la durata massima di 18 mesi dalla data di decorrenza iniziale stabilita a seconda dei casi.

Ferme restando le disposizioni di attuazione dell'art. 14 del decreto, il rimborso del finanziamento prima della scadenza convenuta tra la banca finanziatrice e l'operatore interessato non è consentito.

La valuta inizialmente erogata può essere trasformata in altra valuta, mediante arbitraggio, sempreché il finanziamento sia in termini di validità e non esista un contratto a termine a copertura del rischio di cambio. Resta, comunque, invariata la scadenza (iniziale o prorogata) del finanziamento stesso.

Nei casi di cessione allo stato estero ad altro residente delle merci regolate, il relativo finanziamento acceso a nome del cedente può essere girato al cessionario, ferma restando la scadenza originaria, ovvero può essere acceso da parte di banca abilitata a nome del cessionario un nuovo finanziamento con scadenza equivalente al precedente finanziamento, per l'estinzione dello stesso.

Qualora il nuovo finanziamento venga accordato per l'importo della fattura di rivendita allo stato estero, l'importo non utilizzato per l'estinzione del precedente finanziamento, rappresentante l'utile dell'operazione, deve essere immediatamente negoziato contro lire.

Il regolamento degli interessi tra banca e cliente residente deve avvenire sempre nel controvalore in lire al cambio vigente nel giorno di accertamento degli interessi maturati.

B) *Finanziamenti all'esportatore*:

a) per esportazioni eseguite in «conto deposito». La durata iniziale del finanziamento non può eccedere i trecentosessanta giorni successivi alla data di esportazione, osservate, comunque, le disposizioni in materia di regolamenti posticipati di esportazioni;

b) per esportazioni già effettuate diverse da quelle di cui alla precedente lettera *a*) e prestazioni di servizi rese a non residenti, con pagamento posticipato;

c) per esportazioni da effettuare, per compensi di lavorazione e trasformazione di merci da eseguire per conto di non residenti; in questi casi la scadenza del finanziamento deve essere successiva alla data prevista per l'esecuzione dell'operazione finanziata e la valuta non può essere erogata prima di trecentosessanta giorni dalla predetta data.

Qualora le operazioni finanziate non vengano effettuate entro i termini inizialmente previsti i finanziamenti possono essere prorogati d'iniziativa bancaria fino al termine di 18 mesi dalla data di erogazione della valuta.

L'accensione di finanziamenti a fronte di operazioni della specie che debbano aver luogo oltre trecentosessanta giorni dalla data di erogazione del finanziamento, ma comunque entro diciotto mesi da tale data, è subordinata al preventivo esame della documentazione da parte dell'ufficio (servizio autorizzazioni).

In ogni caso, ove alla scadenza del termine massimo sopra indicato (18 mesi) l'operazione sottostante non abbia avuto luogo, il finanziamento — salvo proroga da richiedere al Ministero del commercio con l'estero — deve essere estinto, anche con ricorso al mercato dei conti valutari, segnalando contestualmente all'ufficio (servizio elaborazioni statistiche) con mod. Standard tale circostanza e precisandone i motivi.

Prima del termine massimo sopra indicato, l'estinzione del finanziamento in mancanza dell'esecuzione della sottostante operazione è subordinata al preventivo esame di documentazione da parte dell'ufficio (servizio autorizzazioni);

d) per il regolamento di noli da porto italiano a destino per conto di compratori non residenti. La durata del finanziamento non può eccedere i centoventi giorni dalla data della relativa accensione e l'estinzione deve avvenire con la valuta rimborsata dall'estero. Ove alla scadenza prevista non sia pervenuto il rimborso dall'estero, il finanziamento deve essere estinto anche con ricorso al mercato dei conti valutari, fermo restando l'obbligo per le banche intervenute di effettuare la prescritta segnalazione di inadempienza. Resta in ogni caso esclusa la possibilità di richiedere proroghe.

In nessun caso la scadenza del finanziamento può essere successiva alla data stabilita per il regolamento da parte dell'estero, i cui termini:

1) devono rientrare in quelli rimessi all'iniziativa bancaria ai sensi di quanto disposto al punto 1) della lettera *a*) dell'art. 12; ovvero,

2) devono rientrare in quelli rimessi all'iniziativa bancaria ai sensi di quanto disposto al punto 2) della lettera *a*) dell'art. 12; in tal caso il finanziamento è disciplinato dalle norme di cui al successivo paragrafo *D*); ovvero,

3) devono aver formato oggetto di un preventivo provvedimento rilasciato dagli organi valutari in base alle rispettive competenze.

Nel caso di operazioni da effettuare (esportazione, lavorazione e trasformazione di merci) con regolamento oltre i termini richiamati al precedente punto 1) ma comunque entro quelli di cui al precedente punto 2), le banche possono procedere alla concessione di finanziamenti per quote inferiori a quella minima stabilita al successivo paragrafo *D*), anche in mancanza dei provvedimenti valutari di cui al precedente punto 3) a condizione che, all'atto dell'erogazione della valuta, esista tra la banca e l'operatore, impegno ad aumentare, al momento dell'esecuzione dell'operazione finanziata, la misura del finanziamento medesimo fino alla quota minima di cui al ripetuto paragrafo *D*), ferme restando, in tal caso, le disposizioni nello stesso paragrafo contenute.

Qualora la scadenza del finanziamento coincida con i termini di regolamento dell'operazione finanziata e questi vengano prorogati in conformità delle disposizioni vigenti in materia, anche il relativo finanziamento può essere corrispondentemente prorogato.

Fermo rimanendo quanto in precedenza stabilito in materia di scadenza massima del finanziamento, le facilitazioni in parola — ad eccezione di quanto stabilito nel successivo paragrafo *D*) — possono essere accordate anche per durata inferiore alla dilazione concessa all'estero. Alla scadenza contrattualmente stabilita tra banca e operatore, ove le parti non intendano prorogare il finanziamento fino alla data prevista per l'introito, il finanziamento medesimo può essere estinto, anche con ricorso al mercato dei conti valutari. L'estinzione anticipata del finanziamento rispetto alla scadenza convenuta tra banca ed operatore è consentita solamente nel caso di anticipato ricavo dall'estero, sussistendo per gli operatori l'obbligo di destinare il ricavo (valuta di conto valutario o lire di conto estero) dell'operazione finanziata all'estinzione del finanziamento ricevuto ed ancora in essere, anche se l'introito si realizza prima della scadenza del finanziamento medesimo convenuta tra banca e operatore.

La valuta pervenuta o quella derivante da conversione di lire di conto estero viene accreditata nei conti valutari ed utilizzata, entro il termine di validità di detti conti, per l'estinzione del finanziamento.

Ai fini di cui sopra le banche devono seguire le singole operazioni, tenendo presente che, se la banca alla quale perviene il ricavo dall'estero è diversa da quella che ha concesso il finanziamento ancora in essere, la prima, dopo aver accertato tale circostanza, è tenuta a girare la somma ricevuta (valuta di conto valutario o lire di conto estero) alla banca finanziatrice, affinché la stessa provveda alla estinzione del finanziamento.

Alla scadenza convenuta, qualora non sia pervenuto il ricavo dell'operazione finanziata, il finanziamento può essere prorogato fino al termine previsto dalle norme per l'invio della relativa segnalazione d'inadempienza; contestualmente all'inoltro di tale segnalazione, il finanziamento deve essere estinto, anche con ricorso al mercato dei conti valutari.

E' consentito trasformare la valuta inizialmente erogata in altra valuta, mediante arbitraggio, sempreché il finanziamento sia in termini di validità e non esista un contratto a termine a copertura del rischio di cambio; la scadenza (iniziale o prorogata) del finanziamento resta comunque invariata.

Il regolamento degli interessi tra banca e cliente residente deve avvenire sempre nel controvalore in lire al cambio vigente nel giorno di accertamento degli interessi maturati.

C) *Finanziamenti ai titolari di conti autorizzati intrattenuti ai sensi dell'art. 29 del decreto, per sopperire a temporanee occorrenze per il regolamento di operazioni inerenti alla specifica attività dei titolari dei conti stessi.*

La durata iniziale del finanziamento non può eccedere i trecentosessanta giorni dalla data di erogazione della valuta, che deve essere accreditata in conto autorizzato con divieto

di negoziazione contro lire, fatto salvo quanto previsto nelle disposizioni di attuazione dell'art. 32 del decreto. Il rimborso deve avvenire con valuta del conto autorizzato ferma restando la possibilità per le compagnie di navigazione di avvalersi delle facoltà di cui all'art. 31 quando ne ricorrano i presupposti; in quest'ultimo caso, l'estinzione del finanziamento prima della scadenza convenuta non è consentita.

Le banche abilitate possono concedere singole proroghe per un periodo non superiore a trecentosessanta giorni e fino a raggiungere la durata massima di diciotto mesi dalla data di decorrenza iniziale stabilita a seconda dei casi.

La valuta inizialmente erogata può essere trasformata in altra valuta, mediante arbitraggio, sempreché il finanziamento sia in termini di validità e non esista un contratto a termine a copertura del rischio di cambio. Resta, comunque, invariata la scadenza (iniziale o prorogata) del finanziamento stesso.

Il regolamento degli interessi tra banca e cliente residente deve avvenire sempre nel controvalore in lire al cambio vigente nel giorno di accertamento degli interessi maturati.

D) *Finanziamento dei crediti derivanti da esportazioni e prestazioni di servizi con regolamento posticipato fino a diciotto mesi.*

Le banche possono procedere all'erogazione di finanziamenti in valuta a fronte di esportazioni di merci e prestazioni di servizi, il cui regolamento posticipato sia inizialmente previsto oltre sessanta giorni ed entro diciotto mesi dalla data della relativa esportazione o prestazione del servizio, per una quota non inferiore all'80 % del valore del credito e di durata corrispondente alla dilazione di pagamento concessa all'estero.

Tuttavia, nel caso di operazioni assistite da moduli di procedura speciale, la facilitazione in parola può essere accordata solo per esportazioni con regolamento posticipato non oltre centoventi giorni dalla data della relativa operazione doganale.

Si precisa inoltre che nel caso di operazioni il cui regolamento avvenga attraverso i conti autorizzati ovvero i conti speciali, il finanziamento onde trattasi deve essere erogato esclusivamente per dilazioni di pagamento contrattualmente stabilite oltre centoventi giorni; in tali casi la valuta del finanziamento deve essere immediatamente negoziata contro lire.

I finanziamenti a fronte di operazioni assistite da moduli ordinari devono essere erogati non oltre l'emissione del relativo benestare.

I finanziamenti a fronte di operazioni assistite da moduli di procedura speciale devono essere erogati non oltre quindici giorni dalla data della relativa operazione doganale. A tal fine, l'operatore interessato deve provvedere a comunicare, in tempo utile, alla banca che ha consegnato i moduli, l'avvenuta operazione doganale. Qualora il finanziamento venga acceso con ritardo rispetto al termine sopra richiamato, la banca dovrà segnalare con mod. Standard all'ufficio (Servizio Elaborazioni Statistiche) tale circostanza, chiarendo i motivi del ritardo.

Nel caso di mancata accensione del finanziamento, la banca segnalerà all'ufficio (Servizio Ispettorato) le singole operazioni poste in essere in violazione delle norme valutarie di cui sopra, fornendo le eventuali giustificazioni.

Gli operatori devono destinare il ricavo (valuta di conto valutario o lire di conto estero) dell'operazione finanziata, anche se si verifica prima della scadenza stabilita, all'estinzione del finanziamento ricevuto; la valuta pervenuta o quella derivante da conversione di lire di conto estero viene accreditata nei conti valutari ed utilizzata, entro i termini di validità di detti conti, per l'estinzione del finanziamento.

Ai fini di cui sopra le banche abilitate devono seguire le singole operazioni, tenendo presente che se la banca alla quale perviene il ricavo dall'estero è diversa da quella che ha concesso il finanziamento ancora in essere, la prima, dopo aver accertato tale circostanza, è tenuta a girare la somma ricevuta (valuta di conto valutario o lire di conto estero) alla banca finanziatrice affinché la stessa provveda all'estinzione del finanziamento.

Nel caso di mancato introito della valuta alla scadenza inizialmente prevista, ove non si addivenga alla proroga dei termini della sottostante operazione secondo le modalità stabilite al punto 11) sub *A)* delle disposizioni di attuazione dell'art. 12, il finanziamento deve essere prorogato fino all'invio della segnalazione d'inadempienza, i cui termini decorrono da tale scadenza e, contestualmente all'inoltro di tale segnalazione, deve essere estinto anche mediante acquisto di valuta sul mercato dei conti valutari.

L'estinzione del finanziamento prima della scadenza convenuta (iniziale o prorogata) è consentita soltanto con il ricavo dall'estero.

La valuta inizialmente erogata può essere trasformata in altra valuta, mediante arbitraggio, sempreché il finanziamento sia in termini di validità e non esista un contratto a termine a copertura del rischio di cambio. Resta, comunque, invariata la scadenza (iniziale o prorogata) del finanziamento stesso.

Il regolamento degli interessi tra banca e cliente residente deve avvenire sempre nel controvalore in lire al cambio vigente nel giorno di accertamento degli interessi maturati.

*
* *

N.B. — Per le operazioni già poste in essere ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 1982 il finanziamento di cui trattasi deve intendersi riferito a dilazioni contrattuali inizialmente previste oltre centoventi giorni e sino a diciotto mesi.

Nel caso di contratti a termine stipulati anteriormente al 19 aprile 1982 per la cessione della valuta riveniente da esportazioni di merci e prestazioni di servizi rese a non residenti i cui termini di regolamento siano contrattualmente previsti oltre sessanta e fino a centoventi giorni dalla data delle relative operazioni, queste ultime devono intendersi consentite ad iniziativa bancaria e senza costituzione del prescritto finanziamento nella misura minima dell'80 %, sempreché l'ammontare della valuta ceduta a termine non sia inferiore a quella del menzionato finanziamento; qualora il contratto a termine sia stato stipulato per un importo inferiore alla predetta quota dell'80 %, il finanziamento in valuta deve essere comunque acceso per la differenza ».

2) Il punto 11) « Proroghe dei termini di regolamento » della lettera *A)* delle disposizioni di attuazione dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

« 11) PROROGHE DEI TERMINI DI REGOLAMENTO

Salvo quanto stabilito al successivo *N.B.*, le proroghe dei termini di regolamento oltre quelli rimessi in facoltà bancaria sono subordinate all'autorizzazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi, sempreché la nuova scadenza rientri nei termini di competenza dell'ufficio stesso secondo quanto stabilito ai precedenti punti e l'operazione sottostante non abbia sin dall'inizio formato oggetto di autorizzazione del Mincomes. In quest'ultimo caso, come pure per proroghe oltre i termini demandati alla competenza dell'ufficio, le proroghe stesse sono subordinate ad autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero.

N.B.

i) La proroga dei termini di regolamento delle esportazioni di merci e delle prestazioni di servizi con pagamento posticipato convenuto non oltre sessanta giorni dalla data della relativa operazione, quando si riferisca a dilazioni di pagamento che vadano oltre il termine ultimo sopra indicato e comunque non oltre diciotto mesi da tale data, può essere accordata di iniziativa bancaria a condizione che l'operazione onde trattasi sia assistita sin dall'inizio da un finanziamento per una quota non inferiore al 90 % del credito ovvero — ove tale circostanza non preesista — contestualmente alla proroga venga acceso un finanziamento o elevato quello già preesistente, fino alla predetta quota minima;

ii) i termini di regolamento delle esportazioni di merci e delle prestazioni di servizi rese a non residenti, con pagamento posticipato convenuto oltre sessanta giorni dalla data della relativa operazione, assistiti da finanziamento nella misura minima dell'80 % del valore del credito e con scadenza corrispondente alla dilazione concessa all'estero, possono essere prorogati ad iniziativa bancaria oltre il termine contrattualmente stabilito e, comunque, non oltre i diciotto mesi dalla data sopra richiamata a condizione che il predetto finanziamento sia stato erogato, fin dall'inizio, per una quota non inferiore al 90 % del credito stesso, ovvero — ove tale circostanza non preesista — venga elevato fino a tale quota, contestualmente alla proroga.

Le disposizioni di cui al presente *N.B.* si applicano anche alle operazioni già in essere alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 17 aprile 1982 ».

Il direttore: MONTERASTELLI

(3406)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, per l'anno 1983, di duemiladuecento volontari con ferma sessennale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914: « Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo reale equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della regia marina », e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 1° luglio 1938, n. 1368: « Modifiche all'ordinamento del C.E.M.M. ed allo stato giuridico dei sottufficiali della regia Marina »;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599: « Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica »;

Vista la legge 25 febbraio 1956, n. 121: « Facilitazioni per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi ai giovani provenienti dalle scuole dell'ente nazionale per l'educazione marinara e dalla scuola di avviamento dell'istituto Scilla »;

Vista la legge 27 novembre 1956, n. 1368: « Modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 »;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 99: « Durata e decorrenza della ferma per i giovani arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1964, n. 572 e della legge 25 febbraio 1956, n. 121 »;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66: « Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni »;

Vista la legge 10 giugno 1964, n. 447: « Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei Sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate » e successive modificazioni;

Vista la legge 26 maggio 1969, n. 310: « Agevolazioni per l'arruolamento nel C.E.M.M. dei giovani licenziati presso gli istituti professionali per le attività marinare e per l'industria e l'artigianato »;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382: « Norme di principio sulla disciplina militare ».

Decreta:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1983 un arruolamento di duemiladuecento volontari nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei per la ammissione alle scuole sottufficiali, in una delle seguenti categorie e specialità:

Categoria	Specialità
Elettrotecnici	Tecnici elettronici Elettricisti Elettromeccanici
Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta	Radiotelegrafisti Segnalatori Ecogoniometristi Radaristi
Tecnici di macchine	Meccanici Motoristi navali
Tecnici di armi	Meccanici di artiglieria Artificieri Meccanici di siluri Meccanici di armi subacquee
Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Furieri segretari Furieri contabili Furieri sussistenza Infermieri Musicanti
Nocchieri	—
Palombari	—
Incursori	—
Nocchieri di porto	—

Le categorie e specialità verranno assegnate da apposita commissione in base ai risultati degli esami psico-fisici, tenendo anche presenti i desiderata espressi nella domanda dai singoli candidati.

Per gli arruolati ai sensi del presente bando saranno svolti due distinti corsi che avranno inizio rispettivamente il 15 aprile ed il 15 settembre 1983.

Gli arruolati seguiranno il corso presso la scuola sottufficiali di Taranto ad eccezione degli assegnati alle categorie nocchieri, nocchieri di porto e tecnici di macchine, i quali saranno avviati alla scuola di La Maddalena (Sassari).

Il Ministero si riserva la facoltà di escludere alcune categorie-specialità dall'arruolamento per uno dei due corsi.

Art. 2.

Possono partecipare all'arruolamento i cittadini italiani di sesso maschile in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano nati negli anni 1963, 1964, 1965, 1966 e 1967 (limitatamente ai nati prima del 31 agosto).

I giovani nati in data posteriore al 31 marzo 1967 potranno partecipare soltanto al corso che avrà inizio il 15 settembre 1983.

b) siano in possesso della licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente o superiore (per gli aspiranti alla specialità infermieri è richiesto il titolo di studio di ammissione al terzo anno di scuola statale secondaria di secondo grado).

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati;

c) abbiano idoneità fisica alla prestazione del servizio militare marittimo;

d) siano di buona condotta;

e) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;

f) non siano stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina od in altra Forza armata per motivi disciplinari o di studio.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento, dall'arruolamento qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle scuole sottufficiali.

Art. 3.

La domanda di partecipazione all'arruolamento dovrà:

a) essere redatta su carta bollata da L. 3.000 secondo lo schema in allegato *A;*

b) essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - Divisione 1ª - Sezione 2ª - 00100 Roma;

c) essere sottoscritta dall'aspirante;

d) riportare l'indicazione precisa del domicilio;

e) riportare in calce, qualora il candidato non abbia superato il 18° anno di età, l'assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà, autenticato da un pubblico ufficiale del comune o dalla capitaneria di porto o da un comando dei carabinieri o da un notaio o da un cancelliere, da cui risulti che, in caso di arruolamento, si acconsente a far contrarre all'interessato la ferma di anni sei.

Nel caso che l'atto di assenso sia firmato da uno solo dei genitori dovranno essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore;

f) riportare in allegato il certificato di studio previsto dall'art. 2, comma *b*), con l'indicazione della valutazione conseguita;

g) riportare l'indicazione di tre categorie/specialità preferite.

I giovani residenti all'estero, all'atto della presentazione della domanda, dovranno allegare ad essa una dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare italiana del luogo, attestante l'eventuale ultima residenza dei genitori in Italia ed una dichiazione di equipollenza del titolo di studio, se conseguito all'estero.

Le domande non redatte in maniera conforme allo schema allegato oppure mancanti del necessario titolo di studio (minimo licenza di scuola media inferiore) non verranno prese in considerazione e nessuna comunicazione sarà data agli interessati.

Art. 4.

Le domande dovranno pervenire alla Direzione generale per il personale militare della Marina entro e non oltre il 30 novembre 1982 per la partecipazione al corso che avrà inizio il 15 aprile 1983 ed entro e non oltre il 15 maggio 1983, per la partecipazione al corso che avrà inizio il 15 settembre 1983.

Per i residenti all'estero le domande dovranno pervenire rispettivamente entro e non oltre il 15 novembre 1982 ed il 1° aprile 1983.

Le domande che perverranno dopo le date sopraindicate saranno tenute presenti per i corsi successivi, sempre che gli aspiranti siano in possesso dei requisiti previsti dai relativi bandi di arruolamento.

Capitolo II

SVOLGIMENTO DELL'ARRUOLAMENTO

Art. 5.

I giovani aspiranti all'arruolamento riceveranno l'invito a presentarsi, ad iniziare presumibilmente rispettivamente dal 15 gennaio e dal 15 giugno 1983, presso l'infermeria della Marina militare di Napoli o Venezia, muniti di documento di identità, per essere sottoposti, da parte di apposite commissioni, all'accertamento della idoneità fisica al servizio militare marittimo in qualità di volontari.

Il giudizio delle commissioni è inappellabile.

Al termine dell'accertamento dell'idoneità fisica gli aspiranti saranno rinviati al proprio domicilio.

I residenti all'estero saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisica nella sede di Taranto, in occasione della convocazione di cui al successivo art. 7.

Art. 6.

L'ente sanitario che ha sottoposto l'aspirante a visita medica curerà il rimborso all'interessato del biglietto di viaggio in ferrovia a tariffa militare per il percorso di andata e ritorno dal proprio domicilio alla sede di convocazione.

Per ottenere il rimborso gli interessati dovranno: acquistare il biglietto di viaggio alla stazione di partenza avvalendosi dello scontrino mod. B/1 allegato alla lettera di convocazione, attenersi scrupolosamente alle norme indicate nella lettera di convocazione stessa ed esibire il biglietto all'ente presso il quale saranno stati convocati.

Il rimborso delle spese di viaggio per il rientro al domicilio non compete ai rinunciatari.

Durante la permanenza presso la sede di selezione fisica gli aspiranti fruiranno gratuitamente di vitto e alloggio.

I domiciliati nel comune sede di esame potranno, a richiesta, essere lasciati liberi per vitto e pernottamento presso il loro domicilio.

Gli aspiranti non presentatisi il giorno stabilito si intenderanno rinunciatari.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di autorizzare, in via eccezionale, la presentazione in ritardo di coloro che, per comprovati motivi, si siano trovati nell'impossibilità di presensarsi il giorno stabilito, sempre che le commissioni non abbiano terminato il lavoro.

Art. 7.

I giovani giudicati fisicamente idonei saranno ulteriormente convocati nella sede di Taranto, ad iniziare rispettivamente dalla metà di marzo e metà di agosto 1983, per essere sottoposti, da parte di apposite commissioni, ad esame psico-attitudinale e visita medica di controllo per l'assegnazione delle categorie/specialità e per essere incorporati nella Marina militare se dichiarati definitivamente idonei.

I giudizi delle commissioni, medica e psico-attitudinale, sono inappellabili.

Gli aspiranti residenti all'estero saranno convocati direttamente nella sede di Taranto per essere sottoposti in unica soluzione a visita medica ed esame psico-attitudinale, ed incorporati qualora idonei.

Art. 8.

Il comando scuola sottufficiali di Taranto, che ha sottoposto l'aspirante a prova psico-attitudinale, curerà il rimborso all'interessato del biglietto di viaggio in ferrovia a tariffa militare per il percorso dal domicilio alla sede di convocazione.

I non idonei saranno rinviati al domicilio con spese di viaggio a carico dell'amministrazione militare marittima.

Per ottenere il rimborso gli interessati dovranno attenersi alle norme già indicate nell'art. 6, secondo capoverso.

Il rimborso delle spese di viaggio per il rientro al domicilio non compete ai rinunciatari.

Gli aspiranti residenti all'estero dovranno sostenere a loro spese il viaggio di andata, ed eventualmente ritorno, dalla residenza al confine con il territorio italiano, restando a carico dell'amministrazione il solo viaggio in territorio nazionale.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di autorizzare, in via eccezionale, la presentazione in ritardo di coloro che, per comprovati motivi, si siano trovati nell'impossibilità di presentarsi il giorno stabilito, sempreché le commissioni non abbiano terminato il lavoro.

In base all'esito della visita medica, delle prove psico-attitudinali e alla valutazione complessiva degli studi compiuti, una apposita commissione ministeriale formerà una graduatoria, tenendo conto delle preferenze indicate dai concorrenti.

Art. 9.

I giovani rientrati in graduatoria, nel limite dei posti disponibili, saranno incorporati e contraranno, entro quattro mesi, arruolamento volontario nel C.E.M.M. sottoscrivendo apposito «atto di arruolamento» con il quale assumeranno la qualità di militare del C.E.M.M. e saranno assoggettati alle relative disposizioni di legge.

Con l'atto di arruolamento i giovani dovranno vincolarsi alla ferma volontaria di anni sei.

Per i giovani arruolati, i comandi delle scuole sottufficiali richiederanno d'ufficio i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di esito di leva o certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che, in ragione dell'età, sono iscritti nelle liste di leva;

d) certificato di stato libero o da cui risulti lo stato di vedovo senza prole;

e) certificato generale del casellario giudiziale.

In caso di discordanza fra i dati relativi ai requisiti essenziali dichiarati e sottoscritti dagli aspiranti e quelli risultati dai certificati richiesti d'ufficio, il Ministero della difesa potrà disporre il proscioglimento d'autorità dalla ferma, qualunque sia l'epoca in cui la discordanza venga riscontrata.

Capitolo III

AGEVOLAZIONI - TRATTAMENTO ECONOMICO - CARRIERA E VANTAGGI

Art. 10.

In virtù della legge 26 maggio 1969, n. 310, i giovani licenziati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti saranno ammessi alle seguenti ferme, in luogo di quella di anni sei di cui al precedente art. 1:

a) licenziati dalle sezioni «padroni marittimi»: ferma di anni quattro;

b) licenziati dalle sezioni «meccanici e motoristi navali», «elettricisti di bordo», «radiotelegrafisti di bordo»: ferma di anni tre.

I limiti di età di cui al precedente art. 2 comma *a*) sono prorogati di anni due per gli aspiranti alla ferma di anni quattro e di anni tre per gli aspiranti alla ferma di anni tre.

Superata la visita medica e le prove psico-attitudinali ai candidati sarà assegnata la categoria-specialità risultante dal seguente specchio:

Titolo di studio	Categoria	Specialità
Padroni marittimi per il traffico e per la pesca	Nocchieri e nocchieri di porto	—
Radiotelegrafisti di bordo	Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta	Radiotelegrafisti
Meccanici e motoristi navali	Tecnici di macchine	Meccanici - Motoristi navali
Elettricisti di bordo	Elettrotecnici	Elettricisti

I concorrenti seguiranno quindi un tirocinio di durata non superiore a sei mesi al termine del quale, se idonei, saranno definitivamente incorporati nel C.E.M.M. Essi, all'atto dell'ammissione al tirocinio, sono classificati comuni di seconda classe.

I giovani arruolati con la ferma di anni 4 o di anni 3, che siano dichiarati idonei al termine del tirocinio, sono aggregati, agli effetti della carriera, ai volontari dei corsi ordinari che in epoca immediatamente successiva all'arruolamento di cui si tratta abbiano iniziato rispettivamente il terzo e il quarto anno di ferma. Essi assumono il grado di Sergente, e cioè quello rivestito dai volontari dei corsi ai quali sono aggregati, con anzianità non anteriore alla data di dichiarazione della idoneità.

Art. 11.

L'amministrazione M.M. fornirà gratuitamente agli incorporati alloggio, vitto (fino alla promozione a sergente) e vestiario nonchè libri e materiale di cancelleria. In conseguenza l'arruolato non sopporterà spese di mantenimento durante il periodo di permanenza alle scuole sottufficiali.

La paga corrisposta sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni legislative sul servizio militare volontario in relazione all'anzianità di servizio e al grado rivestito.

Art. 12.

Lo sviluppo della carriera è stabilito dal testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del C.E.M.M approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 e successive modificazioni, dalla legge 27 novembre 1956, n. 1368 e dalla legge 10 giugno 1964, n. 447.

Gli arruolati frequenteranno presso le scuole sottufficiali un corso di istruzione della durata di circa tre anni per gli appartenenti alla specialità infermieri, di circa due anni per gli appartenenti alle specialità tecnici elettronici ed elettromeccanici e di circa un anno per gli appartenenti a tutte le altre specialità e categorie.

Per la specialità infermieri viene effettuato un solo corso con inizio al 15 settembre 1983. Al termine del corso triennale gli idonei conseguono il titolo di « Infermiere professionale di Stato ».

Gli allievi sono classificati Comuni di seconda classe all'atto dell'incorporamento; Comuni di prima classe, qualora idonei, dopo otto mesi di ferma; sono promossi Sottocapi dopo dodici mesi di ferma.

I sottocapi volontari sono scrutinati per l'avanzamento al grado di Sergente, con il criterio dell'anzianità e per corsi di arruolamento, dopo un minimo di diciotto mesi di servizio, in relazione alla disponibilità di posti nella forza organica dei sergenti.

Al termine della ferma sessennale gli interessati, previo concorso, possono contrarre una ulteriore ferma biennale, e superato un corso di istruzione generale professionale, qualora idonei, essere promossi al grado di secondo capo e trasferiti in servizio permanente.

I sottufficiali in servizio permanente possono, se idonei e in relazione alla disponibilità dei posti in organico:

percorrere tutta la carriera di sottufficiale, essere nominati ufficiali del C.E.M.M. e raggiungere il grado di capitano di corvetta;

concorrere, dopo conseguito apposito titolo di studio di scuola media superiore, alla nomina ad ufficiale del ruolo speciale con la possibilità di raggiungere il grado di capitano di vascello;

concorrere, tra il dodicesimo ed il ventesimo anno di servizio, per un impiego civile di Stato, entrando, con l'anzianità ed il trattamento economico conseguiti, nei ruoli degli impiegati dell'amministrazione statale - carriera esecutiva.

I sottufficiali della Marina militare possono inoltre partecipare ai concorsi per essere ammessi all'Accademia navale, purchè abbiano conseguito uno dei titoli di studio valevoli per l'ammissione ai corsi normali di detto istituto, non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, abbiano compiuto tre anni di servizio di ferma volontaria dei quali uno di imbarco su nave in armamento o in riserva e se riconosciuti idonei e meritevoli dalla commissione di avanzamento del Corpo equipaggi militari marittimi.

Art. 13.

L'arruolamento volontario a ferma sessennale offre i seguenti vantaggi:

a) frequenza di un corso professionale teorico-pratico, di durata variabile da circa tre anni a circa un anno, a seconda della categoria/specialità assegnata, con susseguente qualificazione di mestiere, utile per un successivo inserimento nell'attività lavorativa pubblica e privata. Al termine della ferma sarà rilasciato, in relazione alla categoria/specialità assegnata, apposito certificato professionale riconosciuto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (circolare n. 9 del 16 marzo 1971);

b) trattamento economico proprio del personale volontario, con diritto alla percezione di una particolare indennità di cessazione del rapporto di lavoro (premio di congedamento), in caso di congedamento al termine della ferma;

c) trattamento previdenziale con:

iscrizione d'ufficio nelle matricole della gente di mare (marittimi);

assicurazione presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonchè contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, a partire dal primo giorno successivo al compimento del servizio corrispondente a quello della ferma di leva marittima e fino al termine della ferma volontaria.

I contributi previdenziali sono a totale carico della marina militare; essi, all'atto del congedamento degli interessati, possono essere trasferiti a qualsiasi altra Cassa di previdenza, presso la quale costituiranno diritto al riconoscimento del servizio prestato nella marina militare ai fini del trattamento di quiescenza per qualunque ulteriore attività lavorativa.

Art. 14.

In caso di congedamento il militare può usufruire delle seguenti agevolazioni:

a) riserva, senza concorso, di posti fra quelli resisi disponibili annualmente nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa, per il personale militare volontario specializzato, congedato senza demerito al termine della ferma o della rafferma, che ne faccia domanda nei termini previsti;

b) conferimento, senza concorso, ai volontari congedati da non più di tre anni senza demerito, che ne facciano domanda nei termini prescritti e siano in possesso del titolo di studio richiesto, dei posti di impiego civile nell'Amministrazione della difesa riservati ai sottufficiali ai sensi degli articoli 57 e 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e rimasti vacanti;

c) riserva di posti presso le amministrazioni, aziende, enti ed istituti per i quali si applica la legge 2 aprile 1968, n. 482, per i volontari specializzati congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, che ne facciano domanda entro i termini prescritti e siano in possesso dei requisiti richiesti

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1982
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 11

ALLEGATO *A*

Schema di domanda per l'arruolamento
(in carta da bollo da lire 3.000)

(La domanda per essere considerata valida dovrà essere corredata del titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media inferiore).

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 2ª Sezione - 00100 ROMA.

Io sottoscritto . . . .
(cognome e nome in stampatello)
nato a . . . . il . . . . . residente in . . . . stazione ferroviaria più vicina
(località - via/piazza - numero)
. . . . in possesso del titolo di studio di (1) . . . . che allego, chiedo di essere ammesso all'arruolamento volontario nel C.E.M.M con ferma di anni sei (2) nella categoria o specialità che mi verrà assegnata come più adatta alla mia attitudine in sede di prove selettive.

Dichiaro di essere cittadino italiano, di non avere precedenti penali nè pendenze penali in corso (3), di essere celibe o vedovo senza prole, di non avere in atto infermità, imperfezioni o mutilazioni gravi ed evidenti, di non essere stato prosciolto da precedenti arruolamenti volontari in Marina od in altre Forze Armate per motivi disciplinari o di studio.

In atto presto servizio di leva nel . . (4)

Preferirei essere classificato in una delle seguenti categorie e specialità: . . . .

Chiedo inoltre che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda mi siano inviate al seguente indirizzo: cognome . . . nome . . . via/piazza . . n. . . . città . . c.a.p. . . .

Data, lì .

. . (firma dell'interessato)

Assentimento dei genitori
o di chi ne fa le veci (5)

(padre) . . . . .

(madre) . . .

Visto per l'autenticazione (5)

. . . .

Note:

(1) Il titolo di studio deve essere rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta.

(2) I licenziati di istituti professionali di Stato a carattere marinaro sezione «Padroni marittimi» correggano «ferma di anni sei» in «ferma di anni 4».

I licenziati di istituti professionali di Stato a carattere marinaro sezione «Meccanici e motoristi navali», «Elettricisti di bordo» e «Radiotelegrafisti» correggano «ferma di anni 6» in «ferma di anni 3».

(3) In caso contrario indicare presso quale Autorità giudiziaria pende giudizio.

(4) Da compilare qualora l'interessato stia assolvendo il servizio obbligatorio di leva. Specificare la Forza armata presso la quale presta servizio.

(5) Necessario qualora il candidato non abbia compiuto i 18 anni. La firma di assentimento di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale del comune o dalla capitaneria di porto o da un comando dei carabinieri o da un notaio o da un cancelliere.

N.B. - I giovani residenti all'estero, all'atto della presentazione della domanda, dovranno allegare ad essa:

una dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare attestante la eventuale ultima residenza dei genitori in Italia;

una dichiarazione vistata dalla predetta autorità e, se minorenni, controfirmata dai genitori, in cui si prende impegno a sostenere a proprie spese i viaggi di andata e ritorno al di fuori del confine del territorio italiano.

(3408)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Palermo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica oculistica . posti 1
istituto di clinica medica e terapia medica terza » 2
cattedra di igiene terza . . . » 2

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di genetica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o licenza di altra scuola post-elementare a corso triennale statale o legalmente riconosciuto.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Palermo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Palermo.

(3393)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 31, IN CARMAGNOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso i presidi ospedalieri di Carmagnola e Carignano

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto del servizio di radiologia presso i presidi ospedalieri di Carmagnola e Carignano;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione presso il presidio ospedaliero di Carignano;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale presso il presidio ospedaliero di Carignano.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Carmagnola (Torino).

(485/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 188 del 10 luglio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 31, in Carmagnola: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di radiologia, un posto di capo servizio lavanderia e guardaroba e a posti di capo sala, ostetrica, infermiere/a professionale, vigilatrice d'infanzia, infermiere/a generico/a.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 45, in Vercelli: Concorso pubblico, per titoli e prova di arte, ad un posto di operaio ad alta specializzazione tecnologica - autista meccanico.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 62, in Fassano: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di caposala.

Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, in Roma: Prova di idoneità professionale per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti.

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1982, n. 11.

Inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dallo Stato, dagli enti ospedalieri e dagli enti disciolti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e alle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349, 23 dicembre 1978, n. 833.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 26 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEI TERMINI DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comandato alla Regione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, della legge 29 giugno 1977, n. 349, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e relative leggi regionali di attuazione, in servizio presso gli uffici regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia espressa richiesta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della medesima.

Le domande di cui al primo comma dovranno essere presentate al presidente della giunta regionale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il personale che non richieda l'inquadramento nel ruolo unico regionale, è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

La presente legge disciplina altresì l'inquadramento del personale di ruolo e non di ruolo proveniente:

dall'amministrazione statale, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

dagli enti di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica medesimo, assegnato definitivamente agli uffici regionali in attuazione della legge regionale 24 aprile 1979, n. 19;

dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica soppressi con legge regionale 6 aprile 1978, n. 18;

dalla azienda autonoma studi ed assistenza alla montagna della camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Cuneo, soppressa con legge regionale 6 aprile 1978, n. 17;

dalle opere universitarie e assegnato agli uffici regionali ai sensi della legge regionale 24 aprile 1979, n. 19, con deliberazione della giunta regionale n. 104-14326 del 16 marzo 1982.

Art. 3.

L'inquadramento del personale indicato ai precedenti articoli 1 e 2 è disposto con deliberazione della giunta regionale, nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'attribuzione del livello di inquadramento e l'applicazione dell'ordinamento giuridico ed economico del personale dell'ente di destinazione hanno effetto dal 1° febbraio 1981, salvo quanto specificatamente previsto dalla presente legge.

Per i dipendenti degli enti soppressi, il periodo di servizio presso la Regione nonchè quello prestato presso l'amministrazione di provenienza anteriormente alla data del 1° febbraio 1981, è considerato come servizio prestato alle dipendenze organiche della Regione, ai soli fini della ammissione ai concorsi e nella posizione corrispondente dell'allegata tabella.

Il personale di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1980, n. 441, è inquadrato, ai soli fini giuridici, con effetto dal 1° gennaio 1981, fermo restando tutto quanto specificatamente previsto dalla presente legge.

Art. 4.

Il personale è inquadrato nel ruolo regionale in conformità della allegata tabella (allegato 1) di corrispondenza, sulla base della posizione giuridica rivestita al 31 gennaio 1981; sono fatte salve le modifiche sopravvenute in base ad atti formali, ove queste retroagiscano i propri effetti anteriormente ad esse.

Ai soli fini del primo inquadramento del personale di cui alla presente legge, si applicano inoltre i seguenti criteri integrativi:

a) per il personale da inquadrare nel ruolo della Regione trovano applicazione anche attraverso la collocazione in soprannumero, le seguenti norme: art. 44 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74 (con riferimento alla data del 1° febbraio 1981), art. 48 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, fermo restando tutte le condizioni e le modalità previste dalle norme medesime. Le disposizioni di cui sopra non si applicano al personale che usufruisce della normativa di cui alla successiva lettera *C* e a quello che, proveniente dallo Stato:

abbia goduto di un passaggio di posizione tale da essere inquadrato in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza in base al vecchio ordinamento di provenienza;

abbia fruito dei benefici di scorrimento di livello di cui all'art. 4, quarto comma, della legge n. 312/1980;

b) il personale cui, in forza dell'art. 4 della legge numero 312/1980, sono applicabili gli scorrimenti di livello previsti dalla normativa medesima, è collocato al livello immediatamente superiore a quello conseguito in sede di primo inquadramento, al maturare delle anzianità previste dal citato art. 4, ove non abbia usufruito di quanto previsto al precedente punto *a*);

c) i dipendenti con qualifica di commesso vengono inquadrati nel terzo livello, al compimento di 8 anni di anzianità di servizio al 30 settembre 1978.

I dipendenti con qualifica di assistente coordinatore assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con coordinamento, vengono inquadrati nel sesto livello della Regione.

I dipendenti con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore in possesso al 31 dicembre 1979 di dieci anni di anzianità nella qualifica di collaboratore e della laurea, nonchè i dipendenti con la qualifica di direttore aggiunto di divisione in possesso al 31 dicembre 1979 di anni nove e mesi sei di anzianità nella carriera direttiva e della laurea, vengono inquadrati nel livello immediatamente superiore a quello previsto dalla tabella;

d) l'applicazione delle predette norme transitorie non può in alcun caso comportare l'attribuzione di più di un passaggio di livello rispetto alla posizione di provenienza;

e) ai fini economici l'attribuzione del livello superiore è effettuato sulla base del maturato, anche in itinere, spettante alla data di attribuzione del livello, con esclusione della corresponsione della differenza di livello;

f) per il personale delle opere universitarie trovano applicazione i criteri dalla presente intesa, evitando comunque il cumulo dei benefici determinati dalle predette norme transitorie con gli effetti del reinquadramento per mansioni attuato nell'ambito delle opere;

g) per quanto riguarda il personale da inquadrare che rivesta nell'ordinamento di provenienza qualifiche non espressamente previste nella tabella allegata, l'inquadramento nei livelli regionali sarà effettuato in via analogica sulla base della equipollenza delle qualifiche stesse.

Art. 5.

Ai fini della determinazione della posizione economica di inquadramento, si applicano i seguenti criteri:

a) per i dipendenti che hanno titolo all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 509/79, la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili, con esclusione dei benefici economici decorrenti dal 1° febbraio 1981 per i dipendenti della Regione previsti dall'art. 19, lettere *b*) e *c*) della legge regionale 27 gennaio 1981, n. 5.

A tale personale viene altresì riconosciuto il « maturato in itinere » secondo le norme dell'ordinamento di provenienza, sempre con riferimento alla data del 31 gennaio 1981;

b) per il personale statale dei Ministeri, la posizione economica è determinata dalla applicazione degli effetti economici del rinnovo contrattuale di provenienza per il periodo 1° gennaio 1979 - 31 gennaio 1981; inoltre si tiene conto per la deter-

minazione del maturato economico anche dei miglioramenti economici decorrenti dal 1° febbraio 1981; ivi compresi quelli la cui erogazione si attua nel 1982, che sono previsti dal contratto di provenienza; non si applicano i benefici economici decorrenti dal 1° febbraio 1981 spettanti ai dipendenti regionali, previsti dall'art. 19, lettere *b*) e *c*) della legge regionale 27 gennaio 1981, n. 5;

c) al personale degli enti soppressi, privi di sviluppi contrattuali nel triennio 1979-81, ed eventualmente nel triennio precedente, si attribuiscono i benefici economici dei contratti regionali, sia ai fini della determinazione della posizione economica al 1° febbraio 1981 che per le competenze relative ai periodi predetti di vuoto contrattuale. Per il personale degli enti soppressi per il quale gli ordinamenti di provenienza prevedono l'applicabilità del trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato, si applicano i benefici economici contrattuali relativi a tale personale sino al 1° febbraio 1981, fermo restando il principio della non cumulabilità con i benefici economici degli accordi contrattuali degli enti di destinazione, per lo stesso periodo;

d) la posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta.

Dal 1° febbraio 1981, compete al personale la progressione economica prevista per i dipendenti regionali della legge regionale 27 gennaio 1981, n. 5.

Fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi gli effetti economici maturati in virtù del contratto di provenienza vigente al 1° febbraio 1981, se più favorevoli.

Art. 6.

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

Al fine di assicurare la continuità del rapporto di impiego ai soli effetti del trattamento assistenziale previdenziale e di quiescenza, l'iscrizione del personale proveniente da enti soppressi è eseguita con effetto dal giorno successivo a quello della soppressione dell'ente di provenienza.

Art. 7.

A seguito dell'inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, l'art. 10 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 73, e successive modificazioni, sono abrogati e la dotazione organica del personale della Regione è complessivamente di 3520 unità, così suddivise nei livelli funzionali retributivi:

1° livello	—	5° livello	1148
2° livello	20	6° livello	640
3° livello	125	7° livello	473
4° livello	764	8° livello	350

Art. 8.
Norma finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2.220 milioni per l'anno finanziario 1982 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le disponibilità di 1.755 milioni e di 445 milioni, in termini di competenza e cassa, esistenti rispettivamente ai capitoli 200 e 220 del bilancio per l'anno finanziario 1982 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni finanziari successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 19 maggio 1982

ENRIETTI

ALLEGATO 1

Regioni	Stato	Parastato	Ospedalieri
I livello	I livello		I livello
II livello	II livello	Commesso	II livello
III livello	III livello	Agente tecnico	III livello
IV livello	IV-V livello	Archivista dattilografo - Operatore tecnico	IV livello
V livello	VI livello	Assistente, assistente tecnico, assistente tecnico professionale, seconda qualifica professionale	V-VI livello
VI livello	VII livello	Collaboratore, collaboratore tecnico	VII livello
VII livello	VIII livello	Collaboratore tecnico professionale, collaboratore tecnico (analisti, statistici, sociologi) 1ª qualifica professionale collaboratore coordinatore, collaboratore tecnico coordinatore.	VIII livello - Assistente medico, ispettore sanitario, assistente tecnico coadiutore amministrativo, coadiutore tecnico (biologo, fisico-chimico, ecc.), psicologo non medico, farmacista collaboratore
VIII livello	Direttore di divisione ad esaurimento ed ispettore generale all'esaurimento di cui all'art. 155 della legge n. 312/80. 1° dirigente, dirigente superiore.	Dirigente, dirigente superiore, personale della 1ª qualifica professionale o del ruolo tecnico con almeno 15 anni di servizio con funzioni di direzione di strutture complesse organizzative da almeno un anno alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, personale della 1ª qualifica professionale o del ruolo tecnico nell'ordinamento delle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge numero 70/75 rivestiva una qualifica non inferiore a quella di direttore centrale o superiore: Dirigente generale.	I e II livello dirigenziale - Aiuto medico e vice direttore sanitario, direttore di farmacia, direttore tecnico (biologo e fisico-chimico), direttore sanitario e primario, direttore amministrativo.

(2836)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1982, n. **23**.

Determinazione dell'indennità di presenza, del rimborso delle spese di viaggio e del trattamento di missione dei componenti dell'organo regionale di controllo.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 5 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Indennità di presenza

Ai componenti del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate spetta una indennità di L. 40.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del collegio.

Al presidente l'indennità è aumentata del cinquanta per cento; al vice presidente vicario è aumentata in ragione del venticinque per cento.

L'indennità è corrisposta nella suddetta misura con decorrenza dal 1° gennaio 1982.

Art. 2.
Rimborso delle spese di viaggio

Ai componenti del comitato regionale e delle sezioni decentrate che non risiedano nei comuni dove ha sede l'organo di controllo di cui fanno parte, spetta il rimborso delle spese di viaggio, se il trasporto è eseguito con mezzi pubblici, o il compenso chilometrico, al lordo delle ritenute di legge, nella misura di 1/4 del prezzo fissato dal ministero per l'industria ed il commercio per un litro di benzina normale, per percorsi effettuati con mezzi propri, computando le distanze dall'abitazione alla sede dell'organo di controllo.

Art. 3.
Trattamento di missione

Ai presidenti ed ai componenti effettivi e supplenti del comitato di controllo e delle sezioni decentrate che, previa autorizzazione del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, si rechino in località diverse dal comune ove ha sede l'organo di controllo, per partecipare a convegni o incontri inerenti all'esercizio delle loro funzioni, compete il rimborso delle spese di viaggio sostenute, o l'indennità chilometrica nella misura e secondo le prescrizioni di cui al precedente articolo, nonché il trattamento di missione stabilito dall'art. 2, comma secondo, della legge regionale 12 giugno 1975, n. 80.

Art. 4.
Abrogazione

E' abrogata la legge regionale 26 aprile 1978, n. 38.

Art. 5.
Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dalla corresponsione della indennità di presenza, dal trattamento di missione e dal rimborso delle spese di viaggio ai componenti dell'organo regionale di controllo si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziate al cap. 1.1.1.3.1.301, iscritto tra le spese obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 30 aprile 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 18 *marzo* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 22 *aprile* 1982 *prot.* 20202/4892).

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1982, n. **24**.

Estensione dell'intesa interregionale per la navigazione sul fiume Po e idrovie collegate.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 5 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A seguito dell'adesione della regione Piemonte all'intesa interregionale per l'esercizio delle funzioni amministrative in ordine alla navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate di cui alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 82 sono approvate le conseguenti modifiche all'intesa stessa come indicate nella convenzione aggiuntiva che costituisce parte integrante della presente legge.

Art. 2.

1. In aggiunta alle linee navigabili già contemplate nella convenzione di cui alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 82, entrano a far parte della rete idroviaria dell'intesa, di cui all'articolo precedente, anche il tratto del fiume Po da foce Ticino a Casale Monferrato, della lunghezza di km 65, in territorio lombardo e piemontese e l'idrovia Litoranea Veneta, per il tratto da foce Silone, nella laguna di Venezia, al fiume Tagliamento, della lunghezza di km 73,500 in territorio veneto.

Art. 3.

1. A seguito delle modifiche previste dalla convenzione aggiuntiva allegata alla presente legge:

a) l'assessore ai trasporti della regione Piemonte entra a far parte del comitato interregionale di cui all'art. 6 della convenzione approvata con legge regionale 7 giugno 1980, n. 82;

b) due rappresentanti della regione Piemonte entrano a far parte della commissione consultiva tecnico-amministrativa di cui all'art. 7 della convenzione approvata con legge regionale 7 giugno 1980, n. 82.

Art. 4.

1. Alle funzioni previste dall'art. 4 della convenzione di cui alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 82 sono aggiunti, come indicato dall'art. 7 della convenzione aggiuntiva allegata alla presente legge, i compiti relativi a studi, ricerche, sperimentazioni, progettazioni e pubblicazioni inerenti alla navigazione interna padano-veneta, nonché l'onere relativo alle spese generali di funzionamento dell'intesa.

2. Restano operanti le altre clausole della convenzione di cui alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 82 non espressamente modificate dalla presente legge e dalla convenzione aggiuntiva che ne costituisce parte integrante.

Art. 5.

1. Il presidente della giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere, congiuntamente ai presidenti delle giunte regionali delle altre regioni dell'intesa ed entro sessanta giorni dall'entrata

in vigore dell'ultima delle leggi regionali di adesione, la convenzione aggiuntiva della convenzione di intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate, nel testo che costituisce parte integrante della presente legge.

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 30 aprile 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 18 *marzo* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 22 *aprile* 1982 *prot.* 21902/4893).

(*Omissis*).

(2671)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1982, n. **20.**

Disciplina dei compensi e dei rimborsi a favore dei componenti di organi di enti ed aziende regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 13 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai presidenti, ai vice-presidenti delle aziende regionali e degli enti dipendenti dalla Regione o comunque disciplinati con legge regionale, ai componenti degli organi di amministrazione, ai presidenti e ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle aziende e degli enti suddetti spettano le indennità ed i compensi in base alle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

L'indennità di funzione dei presidenti e vice-presidenti delle aziende e degli enti di cui all'art. 1, nonché dei presidenti e componenti dei collegi dei revisori di tali aziende ed enti, è determinata dal consiglio regionale, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) è dovuta soltanto l'indennità di funzione. La determinazione della stessa deve ispirarsi a un criterio di contenimento della spesa pubblica;

b) l'indennità di funzione dev'essere stabilita in misura differenziata fra le diverse aziende ed i diversi enti in relazione alla loro importanza e ai compiti spettanti per legge o per statuto. In particolare:

l'indennità di funzione è stabilita nella misura seguente: una prima parte rapportata in percentuale comunque inferiore, all'indennità di carica dei consiglieri regionali; una seconda parte, dovuta a titolo di rimborso spese forfetizzato, rapportata alla distanza chilometrica tra la residenza degli amministratori di cui al presente articolo rispetto alla sede dell'azienda o dell'ente;

l'indennità di funzione dei vice-presidenti deve essere differenziata in relazione alla circostanza che essi siano muniti di delega permanente alla trattazione di specifici affari, ovvero che ad essi competa esclusivamente di sostituire il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

L'indennità di funzione è corrisposta in ragione di dodici mensilità all'anno.

Agli amministratori di cui al presente articolo, salvo quanto disposto all'art. 4, non spetta alcuna altra indennità per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali di cui fanno parte, nonché per la partecipazione ai lavori di altri organismi, collegi e comitati.

Art. 3.

Agli altri componenti degli organi di amministrazione delle aziende ed enti di cui all'art. 1 spetta un gettone di presenza il cui ammontare è determinato nella deliberazione prevista al primo comma dell'art. 2, tenuto conto della distanza chilometrica della residenza rispetto alla sede dell'azienda o dell'ente.

Detto gettone spetta anche nei casi, di partecipazione, in rappresentanza dell'ente, ai lavori di organismi, collegi e comitati ove tale partecipazione sia espressamente prevista da disposizioni di legge e dagli statuti, nonché da provvedimenti amministrativi a carattere generale.

Il gettone è comunque corrisposto una sola volta al giorno, qualunque sia il numero delle sedute tenute nel corso della stessa giornata.

Art. 4.

Agli amministratori di cui all'art. 1 spetta, quale indennità di missione, unicamente quando essi per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti debbano recarsi in sede diversa da quella in cui l'azienda o l'ente ha sede, oltre all'indennità di funzione di cui all'art. 2, o al compenso di cui all'art. 3, il rimborso integrale delle spese di trasporto e una indennità giornaliera di trasferta determinata con la deliberazione di cui all'art. 2, nell'osservanza dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, in quanto applicabili.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni delle leggi istitutive delle aziende e degli enti, incompatibili con la presente legge.

Art. 6.

Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico ai bilanci dei rispettivi enti ed aziende.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 10 maggio 1982

p. *Il presidente*: BULGARELLI

(2809)

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1982, n. **21.**

Modifiche della legge regionale 8 aprile 1980, n. 25: « Prime norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di assistenza sociale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 18 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 19 della legge regionale 28 aprile 1980, n. 25, è così sostituito:

Modalità di controllo sulle II.PP.AA.BB. subregionali

« Gli organi amministrativi delle II.PP.AA.BB. aventi sede nel territorio regionale non possono adottare, senza autorizzazione della giunta regionale, deliberazioni concernenti:

1) ampliamenti o trasformazioni di piante organiche;

2) assunzione di personale di ruolo a copertura di posti vacanti nell'ambito di piante organiche deliberate con provvedimenti divenuti esecutivi anteriormente al 31 luglio 1981, nonché assunzione di personale a tempo indeterminato, qualora detto personale risulti in eccedenza rispetto alle piante organiche;

3) alienazioni, acquisti, permute, trasformazioni di destinazione di beni immobili, costituzione di diritti reali sugli stessi, stipulazione di contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente;

4) alienazione o acquisti di titoli per un valore nominale superiore a L. 10.000.000.

Sono fatti salvi i provvedimenti attuattivi di deliberazioni divenute esecutive in data anteriore al 31 luglio 1981.

L'autorizzazione non è richiesta per le cessioni volontarie di beni immobili operate nell'ambito di procedure espropriative e per l'istituzione di servitù coattive costituite per ragioni di pubblico interesse.

L'autorizzazione è concessa sentita la commissione consiliare competente e i comuni interessati in relazione alla sede legale dell'I.P.A.B. ed alla ubicazione degli immobili.

Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, si procede anche in mancanza del parere dei comuni ».

Art. 2.

Non si procede all'acquisizione del parere dei comuni interessati, di cui all'art. 1, per i provvedimenti sui quali la competente commissione consiliare abbia espresso il proprio parere prima della entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 17 maggio 1982

TURCI

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1982, n. 22.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 60 del 29 dicembre 1980, concernenti l'adeguamento della tassa regionale per l'esercizio venatorio alla tassa erariale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 18 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il sottonumero 1) e la nota del numero d'ordine 18 del titolo II « Tutela dell'ambiente, caccia e pesca » della tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 60, sono così sostituiti:

1) Abilitazione all'esercizio venatorio

	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	—	—
a) con fucile ad un colpo, con falco e con arco	26.000	26.000
b) con fucile a due colpi	37.000	37.000
c) con fucile a più di due colpi	47.000	47.000

Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera *o*)

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 99

Legge 27 dicembre 1977, n. 968

Nota:

Il versamento della tassa annuale ha la validità di un anno decorrente dalla data di rilascio o di rinnovo dell'abilitazione all'esercizio venatorio e non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

La misura della tassa sia per il rilascio sia per il rinnovo si intende automaticamente modificata con il variare della tassa di concessione governativa per il rilascio o rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia.

La ricevuta di versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La tassa di concessione regionale di cui all'art. 1 è dovuta nella misura stabilita dallo stesso articolo all'atto del rilascio del tesserino regionale annuale per l'esercizio venatorio nella stagione 1982-83.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 17 maggio 1982

TURCI

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1982, n. 23.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 44: « Norme per la costituzione di una società per la valorizzazione economica del territorio ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 18 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 2 della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 44, è così integralmente sostituito:

Oltre i promotori possono essere soci i comuni e le province della regione, i loro consorzi, gli enti pubblici economici, le imprese pubbliche, le imprese e le società a prevalente partecipazione pubblica, i loro consorzi, le società e gli istituti finanziari e di credito di interesse e di diritto pubblico, purché svolgano attività nel territorio della Regione, gli istituti di credito e le società finanziarie di diritto privato che hanno sede nel territorio della Regione, le banche private e gli istituti di credito che hanno sede altrove, purché effettuino il servizio di tesoreria per conto della regione Emilia-Romagna; infine, e per quanto consentito dai rispettivi statuti, le associazioni dell'industria, commercio, artigianato e cooperazione o le società operative e i consorzi promossi o costituiti dalle stesse.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 17 maggio 1982

TURCI

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1982, n. 24.
Indennità e rimborsi ai componenti della consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 18 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le indennità ed i rimborsi di spese ai componenti della consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione sono disciplinate dalle seguenti disposizioni.

Qualora il presidente sia persona estranea all'amministrazione regionale, allo stesso viene attribuito un compenso pari al 50 per cento dell'indennità di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 3, ed è adeguata di diritto in caso di modificazioni di tale norma.

Art. 2.

Ai componenti della consulta, ad eccezione del presidente limitatamente al compenso di cui all'art. 1, e per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme della legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49 e sue eventuali modificazioni.

Ai componenti della consulta residenti all'estero è corrisposto, per la loro partecipazione alle sedute di lavoro della consulta, un rimborso pari al trattamento economico di missione percepito dai collaboratori regionali inquadrati all'VIII livello retributivo che si recano in Stati esteri.

Lo stesso rimborso compete ai componenti della consulta che in rappresentanza della stessa si recano all'estero previa autorizzazione della giunta regionale.

La consulta è tenuta, entro il gennaio di ogni anno, a presentare alla commissione consiliare competente ed alla giunta regionale il programma annuale di massima delle missioni all'estero per lo svolgimento delle attività promozionali, disposto previa intesa con il Governo come previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

Alle spese conseguenti all'attuazione della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte con lo stanziamento del cap. 50020 « Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza e i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione - di consigli, comitati e commissioni » del bilancio di previsione per l'esercizio 1982 e con i corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci di previsione dei successivi esercizi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 17 maggio 1982

TURCI

(2810)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza del Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo — **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza *supplementi ordinari*:
annuale .... **L. 72.000**
semestrale .... **L. 40.000**

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale .... **L. 100.000**
semestrale .... **L. 55.000**

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale .... **L. 96.000**
semestrale .... **L. 53.000**

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale .... **L. 85.000**
semestrale .... **L. 47.000**

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale .... **L. 165.000**
semestrale .... **L. 92.000**

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... **L. 30.000**

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .... **L. 28.000**

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... **L. 400**

Supplementi ordinari - per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 450**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 450**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... **L. 65.000**
Abbonamento semestrale .... **L. 35.000**

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1982, **n. 25.**

Programma di studi e ricerche sul terrorismo e la violenza politica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 27 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna, nel quadro delle finalità statutarie di promozione del rinnovamento e dello sviluppo democratico della società e dello Stato, perseguendo le finalità politiche e sociali indicate dalla Carta costituzionale per la difesa ed il rafforzamento delle libere istituzioni della Repubblica, promuove un programma di studi e ricerche sulle radici e le caratteristiche del fenomeno terroristico e della violenza politica.

Art. 2.

Per l'attuazione di detto programma, il presidente della Regione, previa deliberazione del consiglio regionale, stipulerà apposita convenzione con l'istituto di studi e ricerche « Carlo Cattaneo » di Bologna.

Tale convenzione regolamenterà inoltre l'eventuale concorso di altre regioni nonché di province e comuni, particolarmente colpiti dal terrorismo.

Art. 3.

Per fare fronte agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione stanzia L. 200.000.000 per l'esercizio 1982, su un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1982, ed il prelievo di pari importo dal fondo globale di cui al cap. 86400 « Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti normali » del bilancio di previsione per l'esercizio stesso, secondo l'esatta destinazione prevista alla voce 1ª dell'elenco n. 3 allegato alla legge di bilancio, presentato al consiglio regionale per l'approvazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 24 maggio 1982

TURCI

(2835)

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1982, n. **26.**

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1982 e del bilancio pluriennale 1982-85.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 9 *giugno* 1982)

(*Omissis*).

(3284)

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1982, n. **27.**

Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1982 e bilancio pluriennale 1982-85.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 9 *giugno* 1982)

(*Omissis*).

(3285)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821900)